SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 dicembre 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2015 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13. (15A09343)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2015. Situazione del bilancio dello Stato. (15A08924)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 novembre 2015, n. **200**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 8.850 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera d, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

INDICE

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della Difesa

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»):

rinnovando l'impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

tenendo presente la cooperazione esistente tra i rispettivi Ministeri della Difesa, attraverso il Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel settore della Difesa, sottoscritto a Roma l'8 aprile 1997;

tenendo in considerazione la Convenzione sulla Protezione delle Informazioni Classificate, sottoscritto con firma differita, a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996;

accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Principi e scopi

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

La finalità di questo Accordo è promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della Difesa, attraverso le relazioni tra i rispettivi Ministeri della difesa e delle Forze armate.

Articolo II

Cooperazione generale

1. Attuazione.

a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dalle Parti di comune accordo, conformemente alla propria legislazione nazionale in vigore.

c. Le Parti convengono che le attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile e dalle rispettive Forze armate.

d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Cile allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate cilene.

e. Le disposizioni di questo Accordo non obbligano le Parti ad acquisire prodotti per la difesa dall'altra Parte.

2. Campi di Cooperazione.

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

a. politica di sicurezza e di difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed approvvigionamento di beni e servizi per la Difesa;

c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

e. organizzazione ed impiego delle Forze armate;

f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;

g. formazione ed addestramento in campo militare;

h. sanità militare;

i. storia militare;

j. sport militare;

k. sminamento umanitario;

l. cooperazione civile e militare in caso di calamità naturali;

m. sicurezza informatica;

n. codificazione dei materiali della Difesa;

o. industria militare;

p. giustizia militare e diritto dei Conflitti Armati e Operazioni di Pace;

q. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità.

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire attraverso:

a. visite reciproche di delegazioni alle strutture, navi ed aeromobili militari;

b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

c. incontri tra le Istituzioni della Difesa;

d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;

e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a corsi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

h. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

i. supporto alle iniziative relative ai materiali ed ai servizi della difesa;

j. trasferimento di tecnologie;

k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Articolo III

Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;

b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure mediche a tutto il personale della Parte inviante, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, o in loro assenza, nella struttura più idonea e vicina al luogo delle attività che sono in corso ai sensi del presente Accordo. La Parte inviante rimborserà le cure, le spese mediche e le forniture sostenute per questo scopo.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.

Articolo IV

Giurisdizione

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di tale Stato.

2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, fatte salve le leggi dello Stato di origine, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Articolo V

Risarcimento danni

1. Nei casi in cui i membri di una Parte provochino danni alla Parte ricevente, durante o in relazione alla propria missione o esercitazione, essa dovrà risarcire i danni causati secondo gli importi che le Parti definiscono di comune accordo.

2. Nel caso in cui è accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite o di danni, esse concorreranno in solido a rimborsare tale perdita o danno.

Articolo VI

Cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa

1. Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti potranno accordarsi in merito alla cooperazione nei seguenti punti:

a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;

c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

j. materiali specifici per l'addestramento militare;

k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;.

m. equipaggiamenti e veicoli utilizzati per lo sminamento umanitario.

2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

3. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

4. Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della difesa.

5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per facilitare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo, conformemente alle loro rispettive legislazioni nazionali.

6. Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Articolo VII

Sicurezza delle informazioni classificate

La sicurezza delle informazioni classificate sarà disciplinata dalla «Convenzione relativa alla protezione delle informazioni classificate tra il Governo del Cile ed il Governo dell'Italia», sottoscritto a Roma il 29 gennaio 1996 e a Santiago il 26 luglio 1996, dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza della Repubblica italiana.

Articolo VIII

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Articolo IX

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

1. Le parti possono stipulare protocolli aggiuntivi in aree specifiche di cooperazione nelle tematiche della difesa che coinvolgono agenzie militari e civili, come richiesto dal presente Accordo.

2. Personale debitamente autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile dovrà controllare, sviluppare e attuare programmi di sviluppo che permettono l'esecuzione del presente Accordo o dai protocolli aggiuntivi, sulla base di interesse reciproco, in stretta collaborazione e coordinamento con i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi, nelle materie di sua competenza.

3. Il presente Accordo può essere modificato o rivisto di comune accordo tra le parti, attraverso lo scambio di lettere, attraverso i canali diplomatici.

4. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo X.

Articolo X

Entrata in vigore, durata e termine

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 60 (sessanta) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica, con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo, attraverso i canali diplomatici.

3. La risoluzione del presente Accordo avrà effetto 60 (sessanta) giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica.

4. La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 25 luglio 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1731):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Gentiloni Silveri) e dal Ministro della difesa (Pinotti), in data 30 dicembre 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 gennaio 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 febbraio 2015; il 4 giugno 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3239):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 luglio 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e X (Attività produttive).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 settembre 2015; il 29 ottobre 2015; il 4 novembre 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 4 novembre 2015.

15G00216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. **201**.

Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 698 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Visto l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ed, in particolare, l'articolo 72 del medesimo decreto;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e modifica il regolamento (UE) n. 913/2010, abrogando i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visti gli indirizzi dell'11° Allegato «Infrastrutture» al DEF 2014-2016 in materia di Piano nazionale degli aeroporti;

Visto l'Atto di indirizzo per l'adozione del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale n. 45695 del 31 dicembre 2012, assunto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro-tempore*;

Visto l'Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014;

Tenuto conto che, per l'identificazione dei predetti bacini, è stata assunta come base la ripartizione territoriale dell'Italia nelle aree sovraregionali dello schema NUTS-livello 1: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole;

Tenuto altresì conto che, in ciascuna delle predette aree sovraregionali, sono stati individuati i bacini di traffico omogeneo, con distanza massima di 2 h di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica, per complessivi n. 10: 1) Nord-Ovest, 2) Nord-Est, 3) Centro-Nord, 4) Centro Italia, 5) Campania, 6) Mediterraneo-Adriatico, 7) Calabria, 8) Sicilia Occidentale, 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna;

Rilevato che, per ciascuno di tali bacini, sono stati identificati gli aeroporti di interesse nazionale in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione: ruolo strategico, ubicazione territoriale, dimensioni e tipologia di traffico, previsioni progetti europei TEN;

Rilevato, inoltre, che nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale sono stati individuati, in base ai medesimi criteri di cui all'articolo 698 del codice della navigazione, gli aeroporti di particolare rilevanza strategica.

Constatato che, per l'identificazione degli aeroporti di particolare rilevanza strategica di ciascun bacino, sono stati presi in considerazione, innanzitutto, gli aeroporti inseriti nella core network europea, tra i quali, *in primis*, i gate intercontinentali Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e che, laddove sono risultati inseriti più aeroporti rientranti nella core network, si è individuato quale aeroporto di particolare rilevanza strategica del bacino quello rivestente il ruolo di gate intercontinentale;

Constatato, altresì, che, nel caso in cui – nel bacino individuato – non è risultato insistere alcun aeroporto incluso nella core network, si è individuato quale aeroporto di particolare rilevanza strategica quello inserito nella comprehensive network con maggiori dati di traffico;

Atteso che si è prevista una eccezione per il bacino del Nord Ovest in cui, oltre allo scalo di Milano Malpensa, è stato considerato di particolare rilevanza strategica anche quello di Torino, a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord Ovest;

Atteso che, in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e della dimensione degli scali, si è prevista un'ulteriore eccezione alla regola di un solo aeroporto di particolare rilevanza strategica per ciascun bacino, per il bacino del Centro-Nord, per il quale gli aeroporti di particolare rilevanza strategica individuati sono due, ovvero Bologna e Pisa/Firenze, a condizione, relativamente ai soli scali di Pisa e Firenze, che per gli stessi si realizzi la gestione unica;

Considerato che gli aeroporti presenti all'interno di ciascun bacino, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, sono considerati di interesse nazionale purché si realizzino le condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un arco temporale ragionevole e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale;

Ritenuto necessario provvedere, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo del settore aeroportuale, all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, in attuazione dell'articolo 698 del codice della navigazione, nonché delle necessarie misure di efficientamento in un'ottica integrata sotto i profili territoriale, infrastrutturale, gestionale e finanziario, affidando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la vigilanza circa la realizzazione delle azioni programmate e la promozione delle intese con le altre Amministrazioni interessate, in particolare con il Ministero della difesa per i profili di competenza;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;

Sentita l'Agenzia del demanio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 19 marzo 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale

1. In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale, come di seguito specificati e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6;

Bacini di traffico	Aeroporti di interesse nazionale
Nord Ovest	Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo
Nord Est	Venezia, Verona, Treviso, Trieste
Centro Nord	Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona
Centro Italia	Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara
Campania	Napoli, Salerno
Mediterraneo/ Adriatico	Bari, Brindisi, Taranto
Calabria	Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone
Sicilia orientale	Catania, Comiso
Sicilia occidentale	Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa
Sardegna	Cagliari, Olbia, Alghero

2. Nell'ambito dei predetti aeroporti di interesse nazionale, rivestono una particolare rilevanza strategica, in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo 698 del codice della navigazione, i seguenti scali:

Bacini di traffico	Aeroporti di particolare rilevanza strategica
Nord Ovest	Milano Malpensa, Torino
Nord Est	Venezia
Centro Nord	Bologna, Pisa /Firenze
Centro Italia	Roma Fiumicino
Campania	Napoli
Mediterraneo/Adriatico	Bari

Calabria	Lamezia Terme
Sicilia orientale	Catania
Sicilia occidentale	Palermo
Sardegna	Cagliari

3. Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma 2, rivestono il ruolo di gate intercontinentali, per la loro capacità di rispondere alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di connettività con le destinazioni europee ed internazionali, i seguenti aeroporti:

a) Roma Fiumicino, primario hub nazionale;

b) Milano Malpensa;

c) Venezia.

4. Gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica individuati dal presente decreto, rispettano le seguenti condizioni:

a) l'aeroporto è in grado di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare;

b) l'aeroporto è in grado di dimostrare, tramite un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio.

5. L'aeroporto di Torino è considerato di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord Ovest.

6. Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica.

7. Le condizioni di cui al comma 4 e le procedure di cui al comma 8 non si applicano, altresì, per gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non sussistano altre modalità di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuità. L'assenza di modalità alternative adeguate è verificata dalle strutture competenti delle amministrazioni di cui al comma 8.

8. I gestori degli aeroporti di interesse nazionale, individuati ai sensi del presente decreto, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, ove risulti dalle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la mancanza del possesso delle condizioni di cui al comma 4, devono presentare, nel termine di tre mesi da tali verifiche, un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio.

9. In sede di prima applicazione del presente decreto, i gestori degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli scali di interesse nazionale di cui al comma 1, possono presentare, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di cui al comma 4 o al comma 7. Gli aeroporti così individuati sono riconosciuti aeroporti di interesse nazionale in conformità della procedura prevista dall'articolo 698 del codice della navigazione, previa verifica della sussistenza di tali condizioni.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'ENAC, verifica la realizzazione e il mantenimento delle condizioni di cui ai commi 4 ovvero 7, anche ai fini della revisione, con il medesimo procedimento di cui all'articolo 698 del codice della navigazione, della rete d'interesse nazionale, vagliando, in caso di mancata realizzazione, se la stessa è dipesa o meno da cause imprevedibili e non imputabili a responsabilità dei gestori. In assenza di tali cause, gli aeroporti cessano di essere di interesse nazionale.

11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all'articolo 698 del codice della navigazione, dal presente decreto, sono trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento è attuato in conformità alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento è disciplinato altresì il regime finanziario dei servizi.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila sull'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo, a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti in ordine agli interventi di comune interesse.

13. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti favorisce ogni azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, al fine di conseguire l'ottimizzazione delle connessioni intermodali con gli aeroporti più vicini, nonché di consentire alle stesse, in presenza dei necessari presupposti, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 durante tutto il periodo di vigenza del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3572

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

– Si riporta il testo vigente dell'art. 698 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. :

«Art. 698 *(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale).* – Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.».

– Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134.

«Art. 5 *(Tipologie dei beni).* – 1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:

1) dei fiumi di ambito sovraregionale;

2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;

d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.

5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

5-*bis*.

5-*ter*.

6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.

7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale.».

– Si riporta il testo dell'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122 e pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:

«19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.».

– Si riporta il testo dell' art. 72 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), e pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.:

«Art. 72 *(Definizioni)*. – 1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;

d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.».

Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348.

Il Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e modifica il Regolamento (UE) n.913/2010, abrogando i Regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348.

– Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214. S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

– Per il testo dell'art. 698 del codice della navigazione, si veda nelle note alle premesse.

– Per i riferimenti al decreto legislativo n. 85 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

– Si riporta il testo dell' articolo 3 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010:

«Art. 3 *(Attribuzione e trasferimento dei beni)*. – 1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma;

b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera *a)* del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.

5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.

6.».

– Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

15G00213

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2015.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o i Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei Servizi in cui si articola ciascun Ufficio, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare gli articoli 2, comma 9, 20, 24 e 24-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la delibera del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) n. 2/2015, in data 28 febbraio 2015, di riorganizzazione interna e funzionamento della SNA;

Ritenuto necessario, al fine di garantire una migliore organizzazione delle funzioni svolte anche in funzione di una razionalizzazione delle risorse, procedere all'accorpamento del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica con il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane e, contestualmente, al rafforzamento della struttura organizzativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in modo da renderla adeguata alle competenze ad esso attribuite, nonché di adeguare il contingente dei dirigenti di stati; anche a seguito dell'emanazione della citata delibera n. 2/2015, che ha ridotto da otto unità a sei unità il contingente dei dirigenti di seconda fascia della SNA, garantendo comunque l'invarianza della dotazione organica del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, la lettera *m)* è soppressa.

Art. 2.

Modifiche agli articoli 20 e 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 20, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica)*. — 1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie.

2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il Dipartimento supporta inoltre la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti.

4. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attività del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Dipartimento si articola in non più di cinque Uffici e non più di dieci servizi.».

2. L'art. 24, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è soppresso.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 24-*bis *del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012*

1. All'art. 24-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio dirigenziale generale e due servizi.», sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici dirigenziali generali e non più di quattro servizi.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia», sono sostituite dalle seguenti: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia».

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane e del Dipartimento per le politiche di coesione, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. La denominazione Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al presente decreto.

4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Conte dei conti il 25 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 2945

15A09372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Colombo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monte Colombo (Rimini);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 ottobre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Colombo (Rimini) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Cinzia Renna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monte Colombo (Rimini) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Eugenio Fiorini.

Il citato amministratore, in data 8 ottobre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rimini ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 ottobre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Colombo (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Cinzia Renna.

Roma, 18 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano all'Ionio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cassano all'Ionio (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano all'Ionio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Emanuela Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cassano all'Ionio (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 novembre 2015.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 novembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano all'Ionio (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Emanuela Greco.

Roma, 18 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Camini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Camini (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da cinque consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Patrizia Caterina Antonella Adorno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 novembre 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 novembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Caterina Antonella Adorno.

Roma, 24 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 ottobre 2015.

Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visti in particolare gli articoli 57-*bis*, 106 e 115 del predetto codice, concernenti, rispettivamente, le «Procedure di trasferimento di immobili pubblici», l'«Uso individuale di beni culturali» e le «Forme di gestione» dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto l'art. 1, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Viste le leggi 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato», e 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre, 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2014, n. 94, recante "Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto l'art. 11 (Shared responsibility for cultural heritage and public participation) della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013, in particolare le lettere da *c)* a *e)* del paragrafo 2, che impegnano le Parti «c. a sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori; d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche; e. a incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione dell'eredità ad agire nell'interesse pubblico»;

Rilevato che l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, dispone che Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Ritenuto di dare attuazione agli articoli 6, comma 3, e 111, comma 4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i quali dispongono che «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» e che «La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale»;

Considerata l'esigenza di migliorare e potenziare il servizio pubblico di apertura alla pubblica fruizione e di valorizzazione di immobili del demanio culturale attualmente non aperti alla pubblica fruizione o non adeguatamente valorizzati, ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato rivolte a valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione di enti del «terzo settore» che, senza fini di lucro, operano nel settore dei beni e delle attività culturali e vantano una significativa esperienza positiva di gestione di siti culturali;

Considerata altresì l'esigenza di favorire, attraverso la concessione in gestione del bene culturale, la realizzazione dei necessari interventi di conservazione programmata, mediante attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, anche in tutto o in parte a carico dell'ente concessionario, da finanziarsi sia attraverso il reinvestimento integrale in tali attività dei proventi della pubblica fruizione e valorizzazione del bene anche mediante servizi complementari, sia attraverso forme di raccolta di fondi da persone fisiche e aziende, anche attraverso sponsorizzazioni ed erogazioni liberali tra il pubblico;

Considerata l'esigenza di procedere alla valorizzazione ed utilizzazione di beni culturali immobili dello Stato, per l'utilizzo dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro;

Decreta:

Art. 1.

Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato

1. Possono essere conferiti in concessione d'uso ai soggetti privati di cui all'art. 2 i beni culturali immobili del demanio culturale dello Stato, per l'utilizzo dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», d'ora innanzi «Codice», nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.

2. Tali beni sono individuati con decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», anche sulla base di apposita lista, contenente ciascuna fino ad un massimo di dieci beni, trasmessa entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, in sede di prima applicazione, dai competenti Segretari regionali del Ministero, sentite le competenti Commissioni regionali per il patrimonio culturale, al Segretario generale tramite il Direttore generale «Musei».

Art. 2.

Soggetti privati concessionari

1. Le concessioni disciplinate dal presente decreto sono riservate alle associazioni e fondazioni di cui al Libro I del codice civile, dotate di personalità giuridica e prive di fini di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici;

b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

c) documentata esperienza nella gestione, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione;

Art. 3.

Procedura di scelta del concessionario e criteri di aggiudicazione

1. La scelta del concessionario avviene attraverso procedure di selezione, in cui sia garantito il rispetto della parità di trattamento tra i partecipanti. A tal fine, il Ministero indice apposito avviso pubblico, riservato ai soggetti di cui all'art. 2, per la selezione dei concessionari dei beni di cui all'art. 1.

2. L'avviso pubblico contiene una descrizione dei beni oggetto di concessione e l'indicazione del canone posto a base d'asta.

3. La procedura di evidenza pubblica, regolata da apposito bando pubblicato dal Ministero, prevede la nomina, con decreto del Segretario generale del Ministero, di una commissione giudicatrice, così composta:

a. il Segretario generale, o suo delegato;

b. il Direttore generale «Musei», o suo delegato;

c. il Direttore generale «Belle arti e paesaggio», o suo delegato;

d. il Direttore generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane», o suo delegato;

e. il Direttore generale «Bilancio», o suo delegato.

4. Per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

5. L'aggiudicazione in concessione dell'immobile è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto:

a) del progetto di restauro e di conservazione programmata, presentato da ciascun partecipante alla procedura, indicante le misure e gli interventi necessari ad assicurare la conservazione del bene che il proponente si obbliga a realizzare, il preventivo delle spese da sostenere, la tempistica della realizzazione degli interventi, mediante uno specifico crono-programma, le eventuali fonti di finanziamento disponibili;

b) del programma, presentato da ciascun partecipante alla procedura, indicante le modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

c) del progetto di valorizzazione del bene, con l'indicazione dei servizi di accoglienza di cui all'art. 117 del Codice che si intendono realizzare e delle possibili sinergie che si possono costituire mediante collegamento con altri siti culturali e con i circuiti di turismo culturale e di eccellenza del territorio di riferimento, anche nel quadro di possibili accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 112 del Codice, con altri enti pubblici e privati;

d) del prezzo dell'eventuale biglietto che il proponente intende istituire, con assunzione dell'obbligo di destinazione integrale dei proventi della bigliettazione agli interventi di conservazione programmata e di gestione del bene, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di determinazione del prezzo dei biglietti per l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura ai sensi dell'art. 103 del Codice, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;

e) dell'ammontare del canone proposto da ciascun partecipante, tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 4;

f) di un piano economico-finanziario, asseverato da primario istituto creditizio, che dimostri la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

Art. 4.

Determinazione del canone da porre a base d'asta

1. La determinazione del canone, che costituisce base d'asta ai fini dell'elemento di valutazione di cui alla lettera *e)* del comma 5 dell'art. 3 del presente regolamento, è compiuta dal Ministero, di concerto con l'Agenzia del Demanio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro, entro il limite massimo del canone stesso. Per ottenere la detrazione, il concessionario deve inviare al Ministero, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute, in coerenza con il progetto di conservazione programmata e di restauro contenuto nella concessione. La detrazione è riconosciuta all'esito della verifica, compiuta dal Ministero entro tre mesi dall'invio del documento di rendiconto, circa la corrispondenza degli interventi effettuati e delle spese sostenute con il progetto di conservazione programmata e di restauro contenuto nella concessione.

3. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, trova applicazione l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Art. 5.

Concessione d'uso e contratto di servizio

1. Concluse le procedure di cui all'art. 3, la concessione è disposta dal competente ufficio del Ministero nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del concessionario, pari a tre mensilità del canone pattuito.

2. Qualora, entro il termine di cui al comma 1, il concessionario non provveda alla costituzione del deposito cauzionale ivi previsto, il Ministero, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara.

3. La concessione stabilisce:

a) l'ammontare del canone dovuto per la concessione del bene, ai sensi dell'art. 4;

b) il progetto di conservazione programmata e di restauro indicante le misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene, che il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese;

c) il programma indicante le modalità ed i tempi di fruizione pubblica del bene;

d) gli standard minimi del servizio di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi, secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice;

e) il prezzo del biglietto per l'accesso al bene, stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

f) il contenuto degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4.

4. Il Ministero e il concessionario regolano i rapporti inerenti la concessione mediante un apposito contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione del bene e delle attività di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene e sono riportate le previsioni di cui all'art. 115, comma 6, del Codice.

Art. 6.

Durata e rinnovo della concessione

1. La durata della concessione non può essere inferiore a sei anni né superiore a dieci anni.

2. Quando l'amministrazione competente ne ravvisa l'opportunità, con determinazione motivata, in considerazione di peculiari finalità perseguite dal richiedente, in particolare nell'ipotesi in cui il concessionario si obblighi a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse, la concessione può avere una durata superiore ai dieci anni, comunque non eccedente i diciannove anni.

3. Alla scadenza della concessione è esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito. È facoltà del Ministero rinnovare la concessione in favore del concessionario che ne faccia richiesta nel termine di cui al comma 4, al massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa rideterminazione del canone e verifica:

a) del comportamento tenuto dal concessionario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi concessori, inclusi quelli relativi al regolare pagamento del canone e all'effettuazione delle opere di restauro;

b) dell'impossibilità, accertata attraverso gara informale tra coloro che entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso abbiano comunicato al Ministero il proprio interesse all'aggiudicazione della concessione, di conseguire una più proficua valorizzazione dell'immobile. Al ricorrere di tale ipotesi, l'amministrazione competente indice nuova procedura di selezione ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, a cui può partecipare anche il concessionario.

4. La domanda di rinnovo della concessione ai sensi del comma 2 è presentata al Ministero non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

Art. 7.

Risoluzione e disdetta della concessione

1. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite nella concessione in ordine alle modalità di pagamento del canone, dell'attuazione del programma di restauro e del programma indicante le modalità ed i tempi di fruizione pubblica del bene costituiscono causa di risoluzione.

2. Il Ministero può disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalità, gli incaricati del Ministero hanno facoltà di accesso all'immobile nei tempi e con le modalità stabilite nella concessione.

Art. 8.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati utilizzano, per l'espletamento dei compiti ivi previsti, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 6 ottobre 2015

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4460

15A09391

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di clomazone, sulla base del dossier Centium 360 g/L CS di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10, recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clomazone;

Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza attiva clomazone decade il 31 ottobre 2018, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CENTIUM 36 CS, presentato dall’impresa FMC Chemical s.p.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva clomazone;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CENTIUM 360 g/L CS, svolta dal Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 ottobre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con la quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva clomazone, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario CENTIUM 36 CS;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva clomazone, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.

Roma, 23 novembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **clomazone** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CENTIUM 360 g/L CS di All. III fino **al 31 ottobre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>14643</td><td>CENTIUM 36 CS</td><td>25/02/2010</td><td>FMC chemical S.P.R.L.</td><td>H413-EUH208-EUH210- EUH401-P102-P270-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Rinuncia allo stabilimento di produzione e di distribuzione</u>: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
- <u>Rinuncia alla coltura:</u> pomodoro</td></tr>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>11649</td><td>COMMAND 36 CS</td><td>07/04/2003</td><td>FMC chemical S.P.R.L.</td><td>H413-EUH208-EUH210- EUH401-P102-P270-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Rinuncia allo stabilimento di produzione e di distribuzione</u>: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
- <u>Rinuncia alla coltura:</u> pomodoro</td></tr>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>15039</td><td>GAMIT 36 CS</td><td>22/02/2011</td><td>FMC chemical S.P.R.L.</td><td>H413-EUH208-EUH210- EUH401-P102-P270-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Rinuncia allo stabilimento di produzione</u>: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
- <u>Rinuncia alla coltura:</u> pomodoro</td></tr>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>15181</td><td>CIRRUS CS</td><td>17/05/2011</td><td>FMC chemical S.P.R.L.</td><td>H413-EUH208-EUH210- EUH401-P102-P270-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Rinuncia allo stabilimento di confezionamento</u>: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
- <u>Rinuncia alla coltura:</u> pomodoro</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>16484</td><td>CIRCUIT ACCESS 36 SC</td><td>03/11/2015</td><td>FMC chemical S.P.R.L.</td><td>H413-EUH208-EUH210- EUH401-P102-P270-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione allo stabilimento di distribuzione</u>: Diachem S.p.A. – Albano S. Alessandro (BG)
- <u>Rinuncia alla coltura:</u> pomodoro
- <u>Cambio nome da</u>: Gamit 360SC</td></tr>
</table>

Centium 36 CS

Erbicida residuale ad ampio spettro di attività in formulazione microincapsulata

Composizione 100 grammi di prodotto contengono	
CLOMAZONE puro	g. 30,74 (=360 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

FMC ®
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells - Tel.0032 26459584

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A. - Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3
20089 Rozzano (MI) - Tel. 02-33599422
ADAMA ITALIA SRL - Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (Bergamo) - Tel 035.328.811

Officine di Produzione:
FMC Middleport plant - 100 Niagara ST – Middleport NY (USA)
Kwizda Agro GmbH - A-2100 Leobendorf/Korneuburg (AUSTRIA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14643 del 25/02/2010
Contenuto netto: **litri 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10**
Partita n. ....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2 benzisotiazol 3(2H-one). Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale nelle applicazioni su soia, finocchio, zucchino, peperone, tabacco, risaia in asciutta e risaia allagata.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO E SPETTRO DI ATTIVITÀ
Centium 36 CS è un erbicida residuale utilizzato per applicazioni di pre e post-emergenza delle colture.Il suo principio attivo, Clomazone, appartiene alla famiglia degli ossazolidinoni ed esplica la sua attività inibendo la sintesi della clorofilla e dei carotenoidi delle piante. **Centium 36 CS** è assorbito attraverso le radici e gli epicotili, traslocato per via sistemica nello xilema e diffuso alle foglie in senso acropeto. Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo due foglie vere).
Vista la complessità della flora infestante del nostro paese e tenuto conto dei differenti periodi di coltivazione delle specie indicate in etichetta, è indispensabile inserire Centium 36 CS in un programma integrato di diserbo che contempli l'utilizzo di altre molecole erbicide ad integrazione e supporto dell'attività del Clomazone.

INFESTANTI SENSIBILI:
GRAMINACEE: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria viridis* (Pabbio), *Poa annua* (Fienarola), *Panicum dicothomiflorum* (Giavone americano), *Alopecurus spp* (Alopecuro).
DICOTILEDONI: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Nappola italiana), *Polygonum aviculare* (Coreggiola), *Malva spp.* (Malva).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
DICOTILEDONI: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens spp.*(Forbicina), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero).

SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per tutti i tipi di applicazione del prodotto, in assenza di precipitazioni naturali, è necessario attuare una irrigazione (10 mm d'acqua) entro 3/5 giorni al fine di favorire la migliore attività erbicida del prodotto. Come regola generale utilizzare le dosi ridotte in terreni sciolti, sabbiosi e poveri di sostanza organica. In tali terreni dosare adeguatamente anche gli appropriati partner erbicidi. Trattare su terreno finemente preparato e con un buon grado di umidità.
Patata: Intervenire dopo la rincalzatura, su coltura completamente ricoperta, alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in caso di suoli leggeri e privi di sostanza organica e sulle varietà precoci Agata e Seglinde.
Carota: Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Deve essere rispettata la profondità di semina di almeno 2 cm. Nelle applicazioni su coltura pacciamata con plastica o tessuto non tessuto ridurre la dose a 0,15–0,2 l/ha, riducendo contemporaneamente la dose di Pendimetalin a 500 g/ha su terreni leggeri e 750 g/ha, sempre di sostanza attiva, nei terreni più strutturati.
Peperone:
- Coltura trapiantata: applicare Centium 36 CS subito dopo il trapianto alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
- Trattamento frazionato: intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 0,3-0,4 l/ha. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle plantule delle infestanti (foglie cotiledonari) alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Fagiolino:
Impiegare Centium 36 CS in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Non impiegare sulle cultivar Beaumont e R 2432 Giamaica e selezioni derivate in quanto in talune condizioni di impiego il prodotto può provocare effetti fitotossici transitori. In considerazione dell'elevato numero di varietà presenti nel mercato e del continuo rinnovo varietale si suggerisce di effettuare una prova di selettività su piccola parcella prima di effettuare l'applicazione su larga scala.
Fagiolo, Pisello, Pisello proteico, Favino: Intervenire in pre-emergenza alla dose di 0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in presenza di terreni leggeri o poveri di sostanza organica.
Zucchino
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina della coltura su terreno privo di infestanti alla dose di 0,3-0,5 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto alla dose di 0,4-0,5 l/ha. Sia su colture seminate che in quelle trapiantate è possibile intervenire con la coltura in atto, a tutto campo o nell'interfila, alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Complessivamente nel programma di intervento si può impiegare 2 volte nell'arco dell'anno non superando la dose massima di 0,65 l/ha (234 g s.a./ha)
Finocchio
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina alla dose di 0,3 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare l'erbicida in pre-trapianto, con infestanti non ancora nate, su terreno affinato, alla dose di 0,3–0,35 l/ha.

Soia: utilizzare il prodotto, in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3-0,4 l/ha.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Mais: intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Si consiglia di miscelare Centium 36 CS con prodotti che ne completino lo spettro di azione. **Attenzione: non impiegare sui terreni sabbiosi e ciottolosi in quanto il prodotto può manifestare fenomeni fitotossici.**

Riso

Semina in asciutta: 0,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti; utilizzare il prodotto preferibilmente nelle semine precoci di fine marzo-aprile. Nelle semine tardive di maggio è indispensabile far seguire al trattamento erbicida una irrigazione di soccorso oppure immettere una minima quantità di acqua al fine di inumidire in modo uniforme i primi centimetri di terreno.

Pre-semina: intervenire con Centium 36 CS alla dose di 0,7-1 l/ha. Aggiungere un prodotto a base di Oxadiazon alla dose consigliata in etichetta per il contemporaneo controllo di *Heterantera spp.*

- **Applicazione su risaia non allagata**: effettuare il trattamento su terreno perfettamente livellato. Dopo il trattamento immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni.
- **Applicazione su risaia allagata:** effettuare il trattamento e non muovere l'acqua per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni il trattamento erbicida.

Post-emergenza precoce della coltura: (entro 1-2 foglie vere del riso) alla dose di 0,5-0,7 l/ha. Effettuare il trattamento su risaia sgrondata in miscela con un partner giavonicida ad assorbimento fogliare onde utilizzare la sua attività residuale sui giavoni non ancora nati.

Tabacco: intervenire in post-trapianto della coltura (entro due/tre giorni) prima della nascita delle infestanti alla dose di 0,5 litri/ha sulla fila (circa 50 cm) e su terreno umido.

VOLUMI DI IRRORAZIONE

Al fine di ottenere una migliore efficacia erbicida del prodotto ed una elevata tollerabilità, è necessario effettuare un' accurata preparazione del terreno. Applicare 300-800 litri di acqua per ettaro in funzione delle apparecchiature utilizzate. Quando si effettua il trattamento usare la massima attenzione al fine di evitare di sovrapporre le strisce trattate.

Non applicare il prodotto con lance a mano. Usare solo barre irroratrici che consentano una uniforme distribuzione del prodotto.

Per evitare eventuali danni ad altre colture, lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione in ogni sua parte con acqua e sapone o con specifici prodotti.

PRECAUZIONI: Non seminare o trapiantare nuove colture se non prima di 6 mesi dopo l'applicazione.

Eccezioni a questa norma sono riportate nelle linee guida per il rimpiazzo delle colture, come di seguito riportato:

- **Riso con semina in risaia allagata**: nessuna restrizione
- **Riso con semina in asciutta**: se la semina iniziale dovesse fallire, il riso può essere riseminato in campi trattati con il prodotto, purché non sia stato associato ad altri principi attivi. Qualora il formulato sia stato miscelato con altri prodotti, fare riferimento alle avvertenze riportate nell'etichetta del prodotto associato. Non ripetere il trattamento con una seconda applicazione di Centium 36 CS.
- **Soia, tabacco, peperone e cetriolo**: possono essere seminate o trapiantate senza nessuna restrizione.
- **Mais, carota, piselli, fagiolo e patate**: possono essere seminate ma dopo aver effettuato una lavorazione del terreno alla profondità di almeno 20 – 25 cm.
- **Tabacco**: se il trapianto iniziale fallisce, la coltura può essere ritrapiantata.Non effettuare un secondo trattamento con il prodotto.
- **Avvertenze**: non impiegare Centium 36 CS su colture orticole in serra o tunnel. Attendere almeno 12 mesi dopo l'applicazione del prodotto prima di avviare sullo stesso terreno nuove coltivazioni sotto serra o sotto tunnel. Si raccomanda di areare bene il terreno eseguendo una lavorazione fine alla profondità minima di 25 cm con passaggi incrociati prima della esecuzione della semina o del trapianto delle colture, in particolare per i terreni compatti.

Per tutte le colture escluso lo zucchino e il peperone (trapiantato) è possibile una sola applicazione nell'arco dell'anno

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per patata e carota e 40 giorni prima della raccolta per lo zucchino.

FITOTOSSICITÀ

A causa della sua modalità di azione, Centium 36 CS può talora causare temporanei sbiancamenti o ingiallimenti internervali dell'apparato fogliare delle colture trattate. Questi sintomi scompaiono dopo 2-3 settimane, senza alcuna conseguenza sul rendimento della coltura. (condizioni estreme di freddo, siccità, forte piovosità possono accentuare questi fenomeni)

Evitare di colpire con la deriva del prodotto piante che non si intendono diserbare. La deriva è influenzata da: vento, velocità e pressione di irrorazione, dimensione delle gocce, tipi di ugello ed altezza della barra irrorante.

- Evitare tassativamente l'interramento del prodotto
- Non applicare il prodotto quando le condizioni meteorologiche ne favoriscono la deriva
- Utilizzare la minima pressione all'ugello e una altezza costante della barra in modo da mantenere una irrorazione uniforme
- Non utilizzare su colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Command 36 CS

Erbicida residuale ad ampio spettro di attività in formulazione microincapsulata

Composizione 100 grammi di prodotto contengono	
CLOMAZONE puro	g. 30,74 (=360 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

FMC ®

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells - Tel.0032 26459584

Distribuito da:
Cheminova Agro Italia Srl - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo, Tel 035.19904468

Officine di Produzione:
FMC Middleport plant - 100 Niagara ST – Middleport NY (USA)
Kwizda Agro GmbH - A-2100 Leobendorf/Korneuburg (AUSTRIA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 11649 del 07/04/2003
Contenuto netto: **litri 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10**
Partita n. ....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2 benzisotiazol 3(2H-one). Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale nelle applicazioni su soia, finocchio, zucchino, peperone, tabacco, risaia in asciutta e risaia allagata.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO E SPETTRO DI ATTIVITÀ
Command 36 CS è un erbicida residuale utilizzato per applicazioni di pre e post-emergenza delle colture.Il suo principio attivo, Clomazone, appartiene alla famiglia degli ossazolidinoni ed esplica la sua attività inibendo la sintesi della clorofilla e dei carotenoidi delle piante. **Command 36 CS** è assorbito attraverso le radici e gli epicotili, traslocato per via sistemica nello xilema e diffuso alle foglie in senso acropeto. Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo due foglie vere).
Vista la complessità della flora infestante del nostro paese e tenuto conto dei differenti periodi di coltivazione delle specie indicate in etichetta, è indispensabile inserire Command 36 CS in un programma integrato di diserbo che contempli l'utilizzo di altre molecole erbicide ad integrazione e supporto dell'attività del Clomazone.

INFESTANTI SENSIBILI:
GRAMINACEE: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria viridis* (Pabbio), *Poa annua* (Fienarola), *Panicum dicothomiflorum* (Giavone americano), *Alopecurus spp* (Alopecuro).
DICOTILEDONI: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Nappola italiana), *Polygonum aviculare* (Coreggiola), *Malva spp.* (Malva).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
DICOTILEDONI: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens spp.*(Forbicina), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero).

SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per tutti i tipi di applicazione del prodotto, in assenza di precipitazioni naturali, è necessario attuare una irrigazione (10 mm d'acqua) entro 3/5 giorni al fine di favorire la migliore attività erbicida del prodotto. Come regola generale utilizzare le dosi ridotte in terreni sciolti, sabbiosi e poveri di sostanza organica. In tali terreni dosare adeguatamente anche gli appropriati partner erbicidi. Trattare su terreno finemente preparato e con un buon grado di umidità.

Patata: Intervenire dopo la rincalzatura, su coltura completamente ricoperta, alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in caso di suoli leggeri e privi di sostanza organica e sulle varietà precoci Agata e Seglinde.

Carota: Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Deve essere rispettata la profondità di semina di almeno 2 cm. Nelle applicazioni su coltura pacciamata con plastica o tessuto non tessuto ridurre la dose a 0,15–0,2 l/ha, riducendo contemporaneamente la dose di Pendimetalin a 500 g/ha su terreni leggeri e 750 g/ha, sempre di sostanza attiva, nei terreni più strutturati.

Peperone:
- Coltura trapiantata: applicare Command 36 CS subito dopo il trapianto alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
- Trattamento frazionato: intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 0,3-0,4 l/ha. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle plantule delle infestanti (foglie cotiledonari) alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Fagiolino:
Impiegare Command 36 CS in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Non impiegare sulle cultivar Beaumont e R 2432 Giamaica e selezioni derivate in quanto in talune condizioni di impiego il prodotto può provocare effetti fitotossici transitori. In considerazione dell'elevato numero di varietà presenti nel mercato e del continuo rinnovo varietale si suggerisce di effettuare una prova di selettività su piccola parcella prima di effettuare l'applicazione su larga scala.

Fagiolo, Pisello, Pisello proteico, Favino: Intervenire in pre-emergenza alla dose di 0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in presenza di terreni leggeri o poveri di sostanza organica.

Zucchino
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina della coltura su terreno privo di infestanti alla dose di 0,3-0,5 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto alla dose di 0,4-0,5 l/ha. Sia su colture seminate che in quelle trapiantate è possibile intervenire con la coltura in atto, a tutto campo o nell'interfila, alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Complessivamente nel programma di intervento si può impiegare 2 volte nell'arco dell'anno non superando la dose massima di 0,65 l/ha (234 g s.a./ha)

Finocchio
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina alla dose di 0,3 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare l'erbicida in pre-trapianto, con infestanti non ancora nate, su terreno affinato, alla dose di 0,3–0,35 l/ha.

Soia: utilizzare il prodotto, in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3-0,4 l/ha.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Mais: intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Si consiglia di miscelare Command 36 CS con prodotti che ne completino lo spettro di azione. **Attenzione: non impiegare sui terreni sabbiosi e ciottolosi in quanto il prodotto può manifestare fenomeni fitotossici.**

Riso

Semina in asciutta: 0,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti; utilizzare il prodotto preferibilmente nelle semine precoci di fine marzo-aprile. Nelle semine tardive di maggio è indispensabile far seguire al trattamento erbicida una irrigazione di soccorso oppure immettere una minima quantità di acqua al fine di inumidire in modo uniforme i primi centimetri di terreno.

Pre-semina: intervenire con Command 36 CS alla dose di 0,7-1 l/ha. Aggiungere un prodotto a base di Oxadiazon alla dose consigliata in etichetta per il contemporaneo controllo di *Heterantera spp.*

- **Applicazione su risaia non allagata**: effettuare il trattamento su terreno perfettamente livellato. Dopo il trattamento immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni.
- **Applicazione su risaia allagata:** effettuare il trattamento e non muovere l'acqua per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni il trattamento erbicida.

Post-emergenza precoce della coltura: (entro 1-2 foglie vere del riso) alla dose di 0,5-0,7 l/ha. Effettuare il trattamento su risaia sgrondata in miscela con un partner giavonicida ad assorbimento fogliare onde utilizzare la sua attività residuale sui giavoni non ancora nati.

Tabacco: intervenire in post-trapianto della coltura (entro due/tre giorni) prima della nascita delle infestanti alla dose di 0,5 litri/ha sulla fila (circa 50 cm) e su terreno umido.

VOLUMI DI IRRORAZIONE

Al fine di ottenere una migliore efficacia erbicida del prodotto ed una elevata tollerabilità, è necessario effettuare un' accurata preparazione del terreno. Applicare 300-800 litri di acqua per ettaro in funzione delle apparecchiature utilizzate. Quando si effettua il trattamento usare la massima attenzione al fine di evitare di sovrapporre le strisce trattate.

Non applicare il prodotto con lance a mano. Usare solo barre irroratrici che consentano una uniforme distribuzione del prodotto.

Per evitare eventuali danni ad altre colture, lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione in ogni sua parte con acqua e sapone o con specifici prodotti.

PRECAUZIONI: Non seminare o trapiantare nuove colture se non prima di 6 mesi dopo l'applicazione.

Eccezioni a questa norma sono riportate nelle linee guida per il rimpiazzo delle colture, come di seguito riportato:

- **Riso con semina in risaia allagata**: nessuna restrizione
- **Riso con semina in asciutta**: se la semina iniziale dovesse fallire, il riso può essere riseminato in campi trattati con il prodotto, purché non sia stato associato ad altri principi attivi. Qualora il formulato sia stato miscelato con altri prodotti, fare riferimento alle avvertenze riportate nell'etichetta del prodotto associato. Non ripetere il trattamento con una seconda applicazione di Command 36 CS.
- **Soia, tabacco, peperone e cetriolo**: possono essere seminate o trapiantate senza nessuna restrizione.
- **Mais, carota, piselli, fagiolo e patate**: possono essere seminate ma dopo aver effettuato una lavorazione del terreno alla profondità di almeno 20 – 25 cm.
- **Tabacco**: se il trapianto iniziale fallisce, la coltura può essere ritrapiantata. Non effettuare un secondo trattamento con il prodotto.
- **Avvertenze**: non impiegare Command 36 CS su colture orticole in serra o tunnel. Attendere almeno 12 mesi dopo l'applicazione del prodotto prima di avviare sullo stesso terreno nuove coltivazioni sotto serra o sotto tunnel. Si raccomanda di areare bene il terreno eseguendo una lavorazione fine alla profondità minima di 25 cm con passaggi incrociati prima della esecuzione della semina o del trapianto delle colture, in particolare per i terreni compatti.

Per tutte le colture escluso lo zucchino e il peperone (trapiantato) è possibile una sola applicazione nell'arco dell'anno

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per patata e carota e 40 giorni prima della raccolta per lo zucchino.

FITOTOSSICITÀ

A causa della sua modalità di azione, Command 36 CS può talora causare temporanei sbiancamenti o ingiallimenti internervali dell'apparato fogliare delle colture trattate. Questi sintomi scompaiono dopo 2-3 settimane, senza alcuna conseguenza sul rendimento della coltura. (condizioni estreme di freddo, siccità, forte piovosità possono accentuare questi fenomeni)

Evitare di colpire con la deriva del prodotto piante che non si intendono diserbare. La deriva è influenzata da: vento, velocità e pressione di irrorazione, dimensione delle gocce, tipi di ugello ed altezza della barra irrorante.

- Evitare tassativamente l'interramento del prodotto
- Non applicare il prodotto quando le condizioni meteorologiche ne favoriscono la deriva
- Utilizzare la minima pressione all'ugello e una altezza costante della barra in modo da mantenere una irrorazione uniforme
- Non utilizzare su colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Gamit 36 CS

Erbicida residuale ad ampio spettro di attività in formulazione microincapsulata

Composizione
100 grammi di prodotto contengono

CLOMAZONE puro	g. 30,74 (=360 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

FMC ®
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells - Tel.0032 26459584

Distribuito da:

Dow AgroSciences Italia - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano, Tel. +39 051 28661

Officine di Produzione:
FMC Middleport plant - 100 Niagara ST – Middleport NY (USA)
Kwizda Agro GmbH - A-2100 Leobendorf/Korneuburg (AUSTRIA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15039 del 22/02/2011
Contenuto netto: **litri 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10**
Partita n. ....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2 benzisotiazol 3(2H-one). Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale nelle applicazioni su soia, finocchio, zucchino, peperone, tabacco, risaia in asciutta e risaia allagata.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO E SPETTRO DI ATTIVITÀ
Gamit 36 CS è un erbicida residuale utilizzato per applicazioni di pre e post-emergenza delle colture.Il suo principio attivo, Clomazone, appartiene alla famiglia degli ossazolidinoni ed esplica la sua attività inibendo la sintesi della clorofilla e dei carotenoidi delle piante. **Gamit 36 CS** è assorbito attraverso le radici e gli epicotili, traslocato per via sistemica nello xilema e diffuso alle foglie in senso acropeto. Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo due foglie vere).
Vista la complessità della flora infestante del nostro paese e tenuto conto dei differenti periodi di coltivazione delle specie indicate in etichetta, è indispensabile inserire Gamit 36 CS in un programma integrato di diserbo che contempli l'utilizzo di altre molecole erbicide ad integrazione e supporto dell'attività del Clomazone.

INFESTANTI SENSIBILI:
GRAMINACEE: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria viridis* (Pabbio), *Poa annua* (Fienarola), *Panicum dicothomiflorum* (Giavone americano), *Alopecurus spp* (Alopecuro).
DICOTILEDONI: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Nappola italiana), *Polygonum aviculare* (Coreggiola), *Malva spp.* (Malva).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
DICOTILEDONI: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens spp.*(Forbicina), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero).

SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per tutti i tipi di applicazione del prodotto, in assenza di precipitazioni naturali, è necessario attuare una irrigazione (10 mm d'acqua) entro 3/5 giorni al fine di favorire la migliore attività erbicida del prodotto. Come regola generale utilizzare le dosi ridotte in terreni sciolti, sabbiosi e poveri di sostanza organica. In tali terreni dosare adeguatamente anche gli appropriati partner erbicidi. Trattare su terreno finemente preparato e con un buon grado di umidità.
Patata: Intervenire dopo la rincalzatura, su coltura completamente ricoperta, alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in caso di suoli leggeri e privi di sostanza organica e sulle varietà precoci Agata e Seglinde.
Carota: Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Deve essere rispettata la profondità di semina di almeno 2 cm. Nelle applicazioni su coltura pacciamata con plastica o tessuto non tessuto ridurre la dose a 0,15–0,2 l/ha, riducendo contemporaneamente la dose di Pendimetalin a 500 g/ha su terreni leggeri e 750 g/ha, sempre di sostanza attiva, nei terreni più strutturati.
Peperone:
- Coltura trapiantata: applicare Gamit 36 CS subito dopo il trapianto alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
- Trattamento frazionato: intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 0,3-0,4 l/ha. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle plantule delle infestanti (foglie cotiledonari) alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Fagiolino:
Impiegare Gamit 36 CS in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Non impiegare sulle cultivar Beaumont e R 2432 Giamaica e selezioni derivate in quanto in talune condizioni di impiego il prodotto può provocare effetti fitotossici transitori. In considerazione dell'elevato numero di varietà presenti nel mercato e del continuo rinnovo varietale si suggerisce di effettuare una prova di selettività su piccola parcella prima di effettuare l'applicazione su larga scala.
Fagiolo, Pisello, Pisello proteico, Favino: Intervenire in pre-emergenza alla dose di 0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in presenza di terreni leggeri o poveri di sostanza organica.
Zucchino
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina della coltura su terreno privo di infestanti alla dose di 0,3-0,5 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto alla dose di 0,4-0,5 l/ha. Sia su colture seminate che in quelle trapiantate è possibile intervenire con la coltura in atto, a tutto campo o nell'interfila, alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Complessivamente nel programma di intervento si può impiegare 2 volte nell'arco dell'anno non superando la dose massima di 0,65 l/ha (234 g s.a./ha)
Finocchio
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina alla dose di 0,3 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare l'erbicida in pre-trapianto, con infestanti non ancora nate, su terreno affinato, alla dose di 0,3–0,35 l/ha.

Soia: utilizzare il prodotto, in pre-emergenza della coltura alle dose di 0,3-0,4 l/ha.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Mais: intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Si consiglia di miscelare Gamit 36 CS con prodotti che ne completino lo spettro di azione. **Attenzione: non impiegare sui terreni sabbiosi e ciottolosi in quanto il prodotto può manifestare fenomeni fitotossici.**

Riso

Semina in asciutta: 0,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti; utilizzare il prodotto preferibilmente nelle semine precoci di fine marzo-aprile. Nelle semine tardive di maggio è indispensabile far seguire al trattamento erbicida una irrigazione di soccorso oppure immettere una minima quantità di acqua al fine di inumidire in modo uniforme i primi centimetri di terreno.

Pre-semina: intervenire con Gamit 36 CS alla dose di 0,7-1 l/ha. Aggiungere un prodotto a base di Oxadiazon alla dose consigliata in etichetta per il contemporaneo controllo di *Heterantera spp.*

- **Applicazione su risaia non allagata**: effettuare il trattamento su terreno perfettamente livellato. Dopo il trattamento immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni.
- **Applicazione su risaia allagata**: effettuare il trattamento e non muovere l'acqua per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni il trattamento erbicida.

Post-emergenza precoce della coltura: (entro 1-2 foglie vere del riso) alla dose di 0,5-0,7 l/ha. Effettuare il trattamento su risaia sgrondata in miscela con un partner giavonicida ad assorbimento fogliare onde utilizzare la sua attività residuale sui giavoni non ancora nati.

Tabacco: intervenire in post-trapianto della coltura (entro due/tre giorni) prima della nascita delle infestanti alla dose di 0,5 litri/ha sulla fila (circa 50 cm) e su terreno umido.

VOLUMI DI IRRORAZIONE

Al fine di ottenere una migliore efficacia erbicida del prodotto ed una elevata tollerabilità, è necessario effettuare un' accurata preparazione del terreno. Applicare 300-800 litri di acqua per ettaro in funzione delle apparecchiature utilizzate. Quando si effettua il trattamento usare la massima attenzione al fine di evitare di sovrapporre le strisce trattate.

Non applicare il prodotto con lance a mano. Usare solo barre irroratrici che consentano una uniforme distribuzione del prodotto.

Per evitare eventuali danni ad altre colture, lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione in ogni sua parte con acqua e sapone o con specifici prodotti.

PRECAUZIONI: Non seminare o trapiantare nuove colture se non prima di 6 mesi dopo l'applicazione.

Eccezioni a questa norma sono riportate nelle linee guida per il rimpiazzo delle colture, come di seguito riportato:

- **Riso con semina in risaia allagata**: nessuna restrizione
- **Riso con semina in asciutta**: se la semina iniziale dovesse fallire, il riso può essere riseminato in campi trattati con il prodotto, purché non sia stato associato ad altri principi attivi. Qualora il formulato sia stato miscelato con altri prodotti, fare riferimento alle avvertenze riportate nell'etichetta del prodotto associato. Non ripetere il trattamento con una seconda applicazione di Gamit 36 CS.
- **Soia, tabacco, peperone e cetriolo**: possono essere seminate o trapiantate senza nessuna restrizione.
- **Mais, carota, piselli, fagiolo e patate**: possono essere seminate ma dopo aver effettuato una lavorazione del terreno alla profondità di almeno 20 – 25 cm.
- **Tabacco**: se il trapianto iniziale fallisce, la coltura può essere ritrapiantata.Non effettuare un secondo trattamento con il prodotto.
- **Avvertenze**: non impiegare Gamit 36 CS su colture orticole in serra o tunnel. Attendere almeno 12 mesi dopo l'applicazione del prodotto prima di avviare sullo stesso terreno nuove coltivazioni sotto serra o sotto tunnel. Si raccomanda di areare bene il terreno eseguendo una lavorazione fine alla profondità minima di 25 cm con passaggi incrociati prima della esecuzione della semina o del trapianto delle colture, in particolare per i terreni compatti.

Per tutte le colture escluso lo zucchino e il peperone (trapiantato) è possibile una sola applicazione nell'arco dell'anno

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per patata e carota e 40 giorni prima della raccolta per lo zucchino.

FITOTOSSICITÀ

A causa della sua modalità di azione, Gamit 36 CS può talora causare temporanei sbiancamenti o ingiallimenti internervali dell'apparato fogliare delle colture trattate. Questi sintomi scompaiono dopo 2-3 settimane, senza alcuna conseguenza sul rendimento della coltura. (condizioni estreme di freddo, siccità, forte piovosità possono accentuare questi fenomeni)

Evitare di colpire con la deriva del prodotto piante che non si intendono diserbare. La deriva è influenzata da: vento, velocità e pressione di irrorazione, dimensione delle gocce, tipi di ugello ed altezza della barra irrorante.

- Evitare tassativamente l'interramento del prodotto
- Non applicare il prodotto quando le condizioni meteorologiche ne favoriscono la deriva
- Utilizzare la minima pressione all'ugello e una altezza costante della barra in modo da mantenere una irrorazione uniforme
- Non utilizzare su colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Cirrus CS

Erbicida residuale ad ampio spettro di attività in formulazione microincapsulata

Composizione 100 grammi di prodotto contengono	
CLOMAZONE puro	g. 30,74 (=360 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

FMC®
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells - Tel.0032 26459584

Distribuito da: **Du Pont de Nemours Italia srl** – Via Pontaccio, 10 – Milano - Tel 02.926291

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
FMC Middleport Plant - 100 Niagara ST – Middleport NY (USA)
Kwizda Agro GMBH – 2100 Leobendorf/Korneuburg (Austria)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15181 del 17.05.2011
Contenuto netto: **litri 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10**
Partita n. ....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2 benzisotiazol 3(2H-one). Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale nelle applicazioni su soia, finocchio, zucchino, peperone, tabacco, risaia in asciutta e risaia allagata.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO E SPETTRO DI ATTIVITÀ
Cirrus CS è un erbicida residuale utilizzato per applicazioni di pre e post-emergenza delle colture.Il suo principio attivo, Clomazone, appartiene alla famiglia degli ossazolidinoni ed esplica la sua attività inibendo la sintesi della clorofilla e dei carotenoidi delle piante. **Cirrus CS** è assorbito attraverso le radici e gli epicotili, traslocato per via sistemica nello xilema e diffuso alle foglie in senso acropeto. Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo due foglie vere).
Vista la complessità della flora infestante del nostro paese e tenuto conto dei differenti periodi di coltivazione delle specie indicate in etichetta, è indispensabile inserire Cirrus CS in un programma integrato di diserbo che contempli l'utilizzo di altre molecole erbicide ad integrazione e supporto dell'attività del Clomazone.

INFESTANTI SENSIBILI:
GRAMINACEE: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria viridis* (Pabbio), *Poa annua* (Fienarola), *Panicum dicothomiflorum* (Giavone americano), *Alopecurus spp* (Alopecuro).
DICOTILEDONI: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Nappola italiana), *Polygonum aviculare* (Coreggiola), *Malva spp.* (Malva).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
DICOTILEDONI: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens spp.*(Forbicina), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero).

SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per tutti i tipi di applicazione del prodotto, in assenza di precipitazioni naturali, è necessario attuare una irrigazione (10 mm d'acqua) entro 3/5 giorni al fine di favorire la migliore attività erbicida del prodotto. Come regola generale utilizzare le dosi ridotte in terreni sciolti, sabbiosi e poveri di sostanza organica. In tali terreni dosare adeguatamente anche gli appropriati partner erbicidi. Trattare su terreno finemente preparato e con un buon grado di umidità.
Patata: Intervenire dopo la rincalzatura, su coltura completamente ricoperta, alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in caso di suoli leggeri e privi di sostanza organica e sulle varietà precoci Agata e Seglinde.
Carota: Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Deve essere rispettata la profondità di semina di almeno 2 cm. Nelle applicazioni su coltura pacciamata con plastica o tessuto non tessuto ridurre la dose a 0,15–0,2 l/ha, riducendo contemporaneamente la dose di Pendimetalin a 500 g/ha su terreni leggeri e 750 g/ha, sempre di sostanza attiva, nei terreni più strutturati.
Peperone:
- Coltura trapiantata: applicare Cirrus CS subito dopo il trapianto alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
- Trattamento frazionato: intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 0,3-0,4 l/ha. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle plantule delle infestanti (foglie cotiledonari) alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Fagiolino:
Impiegare Cirrus CS in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Non impiegare sulle cultivar Beaumont e R 2432 Giamaica e selezioni derivate in quanto in talune condizioni di impiego il prodotto può provocare effetti fitotossici transitori. In considerazione dell'elevato numero di varietà presenti nel mercato e del continuo rinnovo varietale si suggerisce di effettuare una prova di selettività su piccola parcella prima di effettuare l'applicazione su larga scala.
Fagiolo, Pisello, Pisello proteico, Favino: Intervenire in pre-emergenza alla dose di 0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in presenza di terreni leggeri o poveri di sostanza organica.
Zucchino
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina della coltura su terreno privo di infestanti alla dose di 0,3-0,5 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto alla dose di 0,4-0,5 l/ha. Sia su colture seminate che in quelle trapiantate è possibile intervenire con la coltura in atto, a tutto campo o nell'interfila, alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Complessivamente nel programma di intervento si può impiegare 2 volte nell'arco dell'anno non superando la dose massima di 0,65 l/ha (234 g s.a./ha)
Finocchio
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina alla dose di 0,3 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare l'erbicida in pre-trapianto, con infestanti non ancora nate, su terreno affinato, alla dose di 0,3–0,35 l/ha.

Soia: utilizzare il prodotto, in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3-0,4 l/ha.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Mais: intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Si consiglia di miscelare Cirrus CS con prodotti che ne completino lo spettro di azione. **Attenzione: non impiegare sui terreni sabbiosi e ciottolosi in quanto il prodotto può manifestare fenomeni fitotossici.**

Riso

Semina in asciutta: 0,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti; utilizzare il prodotto preferibilmente nelle semine precoci di fine marzo-aprile. Nelle semine tardive di maggio è indispensabile far seguire al trattamento erbicida una irrigazione di soccorso oppure immettere una minima quantità di acqua al fine di inumidire in modo uniforme i primi centimetri di terreno.

Pre-semina: intervenire con Cirrus CS alla dose di 0,7-1 l/ha. Aggiungere un prodotto a base di Oxadiazon alla dose consigliata in etichetta per il contemporaneo controllo di *Heterantera spp.*

- **Applicazione su risaia non allagata**: effettuare il trattamento su terreno perfettamente livellato. Dopo il trattamento immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni.
- **Applicazione su risaia allagata**: effettuare il trattamento e non muovere l'acqua per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni il trattamento erbicida.

Post-emergenza precoce della coltura: (entro 1-2 foglie vere del riso) alla dose di 0,5-0,7 l/ha. Effettuare il trattamento su risaia sgrondata in miscela con un partner giavonicida ad assorbimento fogliare onde utilizzare la sua attività residuale sui giavoni non ancora nati.

Tabacco: intervenire in post-trapianto della coltura (entro due/tre giorni) prima della nascita delle infestanti alla dose di 0,5 litri/ha sulla fila (circa 50 cm) e su terreno umido.

VOLUMI DI IRRORAZIONE

Al fine di ottenere una migliore efficacia erbicida del prodotto ed una elevata tollerabilità, è necessario effettuare un' accurata preparazione del terreno. Applicare 300-800 litri di acqua per ettaro in funzione delle apparecchiature utilizzate. Quando si effettua il trattamento usare la massima attenzione al fine di evitare di sovrapporre le strisce trattate.

Non applicare il prodotto con lance a mano. Usare solo barre irroratrici che consentano una uniforme distribuzione del prodotto.

Per evitare eventuali danni ad altre colture, lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione in ogni sua parte con acqua e sapone o con specifici prodotti.

PRECAUZIONI: **Non seminare o trapiantare nuove colture se non prima di 6 mesi dopo l'applicazione.**

Eccezioni a questa norma sono riportate nelle linee guida per il rimpiazzo delle colture, come di seguito riportato:

- **Riso con semina in risaia allagata**: nessuna restrizione
- **Riso con semina in asciutta**: se la semina iniziale dovesse fallire, il riso può essere riseminato in campi trattati con il prodotto, purché non sia stato associato ad altri principi attivi. Qualora il formulato sia stato miscelato con altri prodotti, fare riferimento alle avvertenze riportate nell'etichetta del prodotto associato. Non ripetere il trattamento con una seconda applicazione di Cirrus CS.
- **Soia, tabacco, peperone e cetriolo**: possono essere seminate o trapiantate senza nessuna restrizione.
- **Mais, carota, piselli, fagiolo e patate**: possono essere seminate ma dopo aver effettuato una lavorazione del terreno alla profondità di almeno 20 – 25 cm.
- **Tabacco**: se il trapianto iniziale fallisce, la coltura può essere ritrapiantata.Non effettuare un secondo trattamento con il prodotto.
- **Avvertenze**: non impiegare Cirrus CS su colture orticole in serra o tunnel. Attendere almeno 12 mesi dopo l'applicazione del prodotto prima di avviare sullo stesso terreno nuove coltivazioni sotto serra o sotto tunnel. Si raccomanda di areare bene il terreno eseguendo una lavorazione fine alla profondità minima di 25 cm con passaggi incrociati prima della esecuzione della semina o del trapianto delle colture, in particolare per i terreni compatti.

Per tutte le colture escluso lo zucchino e il peperone (trapiantato) è possibile una sola applicazione nell'arco dell'anno

COMPATIBILITÀ: **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per patata e carota e 40 giorni prima della raccolta per lo zucchino.

FITOTOSSICITÀ

A causa della sua modalità di azione, Cirrus CS può talora causare temporanei sbiancamenti o ingiallimenti internervali dell'apparato fogliare delle colture trattate. Questi sintomi scompaiono dopo 2-3 settimane, senza alcuna conseguenza sul rendimento della coltura. (condizioni estreme di freddo, siccità, forte piovosità possono accentuare questi fenomeni)

Evitare di colpire con la deriva del prodotto piante che non si intendono diserbare. La deriva è influenzata da: vento, velocità e pressione di irrorazione, dimensione delle gocce, tipi di ugello ed altezza della barra irrorante.

- Evitare tassativamente l'interramento del prodotto
- Non applicare il prodotto quando le condizioni meteorologiche ne favoriscono la deriva
- Utilizzare la minima pressione all'ugello e una altezza costante della barra in modo da mantenere una irrorazione uniforme
- Non utilizzare su colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Circuit Access 36 CS

Erbicida residuale ad ampio spettro di attività in formulazione microincapsulata

Composizione
100 grammi di prodotto contengono

CLOMAZONE puro	g. 30,74 (=360 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

FMC ®
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells - Tel.0032 26459584

Distribuito da:
Dow Agrosciences Italia - Via Angelo Masini, 36 – Bologna - Tel 051 2866111
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611
Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
FMC Middleport Plant - 100 Niagara ST – Middleport NY (USA)
Kwizda Agro GmbH – 2100 Leobendorf/Korneuburg (Austria)
Stabilimento di confezionamento:
Althaller Italia srl - 20078 S.Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n. 16484 del 03/11/2015
Contenuto netto: **litri 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10**
Partita n. ....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2 benzisotiazol 3(2H-one). Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale nelle applicazioni su soia, finocchio, zucchino, peperone, tabacco, risaia in asciutta e risaia allagata.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO E SPETTRO DI ATTIVITÀ
CIRCUIT ACCESS 36 CS è un erbicida residuale utilizzato per applicazioni di pre e post-emergenza delle colture.Il suo principio attivo, Clomazone, appartiene alla famiglia degli ossazolidinoni ed esplica la sua attività inibendo la sintesi della clorofilla e dei carotenoidi delle piante. **CIRCUIT ACCESS 36 CS** è assorbito attraverso le radici e gli epicotili, traslocato per via sistemica nello xilema e diffuso alle foglie in senso acropeto. Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo due foglie vere).
Vista la complessità della flora infestante del nostro paese e tenuto conto dei differenti periodi di coltivazione delle specie indicate in etichetta, è indispensabile inserire CIRCUIT ACCESS 36 CS in un programma integrato di diserbo che contempli l'utilizzo di altre molecole erbicide ad integrazione e supporto dell'attività del Clomazone.

INFESTANTI SENSIBILI:
GRAMINACEE: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria viridis* (Pabbio), *Poa annua* (Fienarola), *Panicum dicothomiflorum* (Giavone americano), *Alopecurus spp* (Alopecuro).
DICOTILEDONI: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Datura stramonium* (Stramonio), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Nappola italiana), *Polygonum aviculare* (Coreggiola), *Malva spp.* (Malva).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
DICOTILEDONI: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens spp.*(Forbicina), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero).

SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per tutti i tipi di applicazione del prodotto, in assenza di precipitazioni naturali, è necessario attuare una irrigazione (10 mm d'acqua) entro 3/5 giorni al fine di favorire la migliore attività erbicida del prodotto. Come regola generale utilizzare le dosi ridotte in terreni sciolti, sabbiosi e poveri di sostanza organica. In tali terreni dosare adeguatamente anche gli appropriati partner erbicidi. Trattare su terreno finemente preparato e con un buon grado di umidità.
Patata: Intervenire dopo la rincalzatura, su coltura completamente ricoperta, alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in caso di suoli leggeri e privi di sostanza organica e sulle varietà precoci Agata e Seglinde.
Carota: Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Deve essere rispettata la profondità di semina di almeno 2 cm. Nelle applicazioni su coltura pacciamata con plastica o tessuto non tessuto ridurre la dose a 0,15–0,2 l/ha, riducendo contemporaneamente la dose di Pendimetalin a 500 g/ha su terreni leggeri e 750 g/ha, sempre di sostanza attiva, nei terreni più strutturati.
Peperone:
- Coltura trapiantata: applicare CIRCUIT ACCESS 36 CS subito dopo il trapianto alla dose di 0,4-0,6 l/ha.
- Trattamento frazionato: intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 0,3-0,4 l/ha. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle plantule delle infestanti (foglie cotiledonari) alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Fagiolino:
Impiegare CIRCUIT ACCESS 36 CS in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,2-0,3 l/ha. Non impiegare sulle cultivar Beaumont e R 2432 Giamaica e selezioni derivate in quanto in talune condizioni di impiego il prodotto può provocare effetti fitotossici transitori. In considerazione dell'elevato numero di varietà presenti nel mercato e del continuo rinnovo varietale si suggerisce di effettuare una prova di selettività su piccola parcella prima di effettuare l'applicazione su larga scala.
Fagiolo, Pisello, Pisello proteico, Favino: Intervenire in pre-emergenza alla dose di 0,3 l/ha. Ridurre la dose a 0,2 l/ha in presenza di terreni leggeri o poveri di sostanza organica.
Zucchino
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina della coltura su terreno privo di infestanti alla dose di 0,3-0,5 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto alla dose di 0,4-0,5 l/ha. Sia su colture seminate che in quelle trapiantate è possibile intervenire con la coltura in atto, a tutto campo o nell'interfila, alla dose di 0,3–0,4 l/ha.

Complessivamente nel programma di intervento si può impiegare 2 volte nell'arco dell'anno non superando la dose massima di 0,65 l/ha (234 g s.a./ha)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

Finocchio
- Coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina alla dose di 0,3 l/ha.
- Coltura trapiantata: applicare l'erbicida in pre-trapianto, con infestanti non ancora nate, su terreno affinato, alla dose di 0,3–0,35 l/ha.

Soia: utilizzare il prodotto, in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,3-0,4 l/ha.

Mais: intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 0,25-0,3 l/ha. Si consiglia di miscelare CIRCUIT ACCESS 36 CS con prodotti che ne completino lo spettro di azione. **Attenzione: non impiegare sui terreni sabbiosi e ciottolosi in quanto il prodotto può manifestare fenomeni fitotossici.**

Riso

Semina in asciutta: 0,7 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti; utilizzare il prodotto preferibilmente nelle semine precoci di fine marzo-aprile. Nelle semine tardive di maggio è indispensabile far seguire al trattamento erbicida una irrigazione di soccorso oppure immettere una minima quantità di acqua al fine di inumidire in modo uniforme i primi centimetri di terreno.

Pre-semina: intervenire con CIRCUIT ACCESS 36 CS alla dose di 0,7-1 l/ha. Aggiungere un prodotto a base di Oxadiazon alla dose consigliata in etichetta per il contemporaneo controllo di *Heterantera spp.*
- **Applicazione su risaia non allagata**: effettuare il trattamento su terreno perfettamente livellato. Dopo il trattamento immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni.
- **Applicazione su risaia allagata**: effettuare il trattamento e non muovere l'acqua per alcuni giorni. Seminare dopo 4-5 giorni il trattamento erbicida.

Post-emergenza precoce della coltura: (entro 1-2 foglie vere del riso) alla dose di 0,5-0,7 l/ha. Effettuare il trattamento su risaia sgrondata in miscela con un partner giavonicida ad assorbimento fogliare onde utilizzare la sua attività residuale sui giavoni non ancora nati.

Tabacco: intervenire in post-trapianto della coltura (entro due/tre giorni) prima della nascita delle infestanti alla dose di 0,5 litri/ha sulla fila (circa 50 cm) e su terreno umido.

VOLUMI DI IRRORAZIONE

Al fine di ottenere una migliore efficacia erbicida del prodotto ed una elevata tollerabilità, è necessario effettuare un' accurata preparazione del terreno. Applicare 300-800 litri di acqua per ettaro in funzione delle apparecchiature utilizzate. Quando si effettua il trattamento usare la massima attenzione al fine di evitare di sovrapporre le strisce trattate.

Non applicare il prodotto con lance a mano. Usare solo barre irroratrici che consentano una uniforme distribuzione del prodotto.

Per evitare eventuali danni ad altre colture, lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione in ogni sua parte con acqua e sapone o con specifici prodotti.

PRECAUZIONI: Non seminare o trapiantare nuove colture se non prima di 6 mesi dopo l'applicazione.

Eccezioni a questa norma sono riportate nelle linee guida per il rimpiazzo delle colture, come di seguito riportato:
- **Riso con semina in risaia allagata**: nessuna restrizione
- **Riso con semina in asciutta**: se la semina iniziale dovesse fallire, il riso può essere riseminato in campi trattati con il prodotto, purché non sia stato associato ad altri principi attivi. Qualora il formulato sia stato miscelato con altri prodotti, fare riferimento alle avvertenze riportate nell'etichetta del prodotto associato. Non ripetere il trattamento con una seconda applicazione di CIRCUIT ACCESS 36 CS .
- **Soia, tabacco, peperone e cetriolo**: possono essere seminate o trapiantate senza nessuna restrizione.
- **Mais, carota, piselli, fagiolo e patate**: possono essere seminate ma dopo aver effettuato una lavorazione del terreno alla profondità di almeno 20 – 25 cm.
- **Tabacco**: se il trapianto iniziale fallisce, la coltura può essere ritrapiantata.Non effettuare un secondo trattamento con il prodotto.
- **Avvertenze**: non impiegare CIRCUIT ACCESS 36 CS su colture orticole in serra o tunnel. Attendere almeno 12 mesi dopo l'applicazione del prodotto prima di avviare sullo stesso terreno nuove coltivazioni sotto serra o sotto tunnel. Si raccomanda di areare bene il terreno eseguendo una lavorazione fine alla profondità minima di 25 cm con passaggi incrociati prima della esecuzione della semina o del trapianto delle colture, in particolare per i terreni compatti.

Per tutte le colture escluso lo zucchino e il peperone (trapiantato) è possibile una sola applicazione nell'arco dell'anno

COMPATIBILITÀ: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per patata e carota e 40 giorni prima della raccolta per lo zucchino.

FITOTOSSICITÀ

A causa della sua modalità di azione, CIRCUIT ACCESS 36 CS può talora causare temporanei sbiancamenti o ingiallimenti internervali dell'apparato fogliare delle colture trattate. Questi sintomi scompaiono dopo 2-3 settimane, senza alcuna conseguenza sul rendimento della coltura. (condizioni estreme di freddo, siccità, forte piovosità possono accentuare questi fenomeni)

Evitare di colpire con la deriva del prodotto piante che non si intendono diserbare. La deriva è influenzata da: vento, velocità e pressione di irrorazione, dimensione delle gocce, tipi di ugello ed altezza della barra irrorante.
- Evitare tassativamente l'interramento del prodotto
- Non applicare il prodotto quando le condizioni meteorologiche ne favoriscono la deriva
- Utilizzare la minima pressione all'ugello e una altezza costante della barra in modo da mantenere una irrorazione uniforme
- Non utilizzare su colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 NOV. 2015

15A09402

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo commemorativo di Gaetano Perusini, nel centenario della scomparsa, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche e dei nuovi obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali per l'anno 2015;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 17 settembre 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo commemorativo di Gaetano Perusini, nel centenario della scomparsa, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: uno; bozzettista e incisore: Rita Fantini; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura un ritratto di Gaetano Perusini, medico neuropsichiatra e anatomopatologo dei primi del Novecento, le cui numerose opere scientifiche, rivoluzionarie per i tempi, anticiparono l'evoluzione della moderna scienza neuropsichiatrica. Completano il francobollo le leggende «GAETANO PERUSINI 1879-1915» e «NEUROPSICHIATRIA E ANATOMOPATOLOGO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A09356

DECRETO 5 novembre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche e dei nuovi obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Ricorrenze»;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi in data 23 settembre 2015 e 22 ottobre 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale, nel valore di € 0,95.

I francobolli sono stampati dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); tiratura: un milione e duecentomila esemplari per ciascun francobollo.

Il francobollo con soggetto pittorico riproduce il dipinto di Polidoro da Lanciano «Madonna col Bambino e Santi Giuseppe e Caterina d'Alessandria» conservato presso l'Accademia Carrara di Bergamo. Completano il francobollo le leggende «MADONNA COL BAMBINO E SANTI GIUSEPPE E CATERINA D'ALESSANDRIA», «POLIDORO DA LANCIANO 1515-1565», «ACCADEMIA CARRARA - BERGAMO» e «NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95». Caratteristiche del francobollo - formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

Il francobollo con soggetto grafico raffigura un albero di Natale stilizzato, realizzato con stelle grandi e piccole, la cui base è formata dalla scritta «BUON NATALE». Completano il francobollo la leggenda «BUON NATALE», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,95». Caratteristiche del francobollo - formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due colori più oro; bozzetto a cura di Angelo Merenda. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A09357

DECRETO 5 novembre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di quattro francobolli celebrativi del Giubileo Straordinario della Misericordia, nei valori di € 0,95, € 1,00, € 2,20 e € 2,90.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche e dei nuovi obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali per l'anno 2015;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 15 ottobre 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, quattro francobolli celebrativi del Giubileo Straordinario della Misericordia, nei valori di € 0,95, € 1,00, € 2,20 e € 2,90.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano; in rotocalcografia per i francobolli dedicati alle Porte Sante delle Basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 × 40 e formato stampa: mm 44 × 36 per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano; formato carta e formato stampa: mm 48 × 40 per i francobolli dedicati alle Porte Sante delle Basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: uno per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano, cinque per i francobolli dedicati alle Porte Sante delle Basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura; bozzettista e incisore: Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano; bozzettista: Antonio Ciaburro per i francobolli dedicati alle Porte Sante delle Basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura; tiratura: un milione e seicentomila esemplari

per ciascun soggetto. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 26,60» per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano; valore € 28,00 per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore; valore € 61,60 per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano e valore € 81,20 per il francobollo dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Le vignette raffigurano il medesimo ritratto di Papa Francesco affiancato, a sinistra, di volta in volta, da una delle quattro Porte Sante delle rispettive Basiliche papali di San Pietro in Vaticano, di Santa Maria Maggiore, di San Giovanni in Laterano e di San Paolo fuori le Mura. Completano i francobolli la leggenda comune «GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA» e le rispettive leggende «BASILICA DI SAN PIETRO - PORTA SANTA», «BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE - PORTA SANTA», «BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO - PORTA SANTA» e «BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA - PORTA SANTA», la scritta «ITALIA» e i rispettivi valori € 0,95, € 1,00, € 2,20, € 2,90.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A09358

DECRETO 13 novembre 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di due francobolli celebrativi dell'Ospedale San Giovanni Battista in Roma (emissione congiunta con il Sovrano Militare Ordine di Malta), nel valore di € 0,95 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche e dei nuovi obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2015 recante «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali per l'anno 2015»;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 28 ottobre 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, due francobolli celebrativi dell'Ospedale San Giovanni Battista in Roma (emissione congiunta con il Sovrano Militare Ordine di Malta), nel valore di € 0,95 per ciascun soggetto.

I francobolli sono impressi in un riquadro perforato posto in basso a sinistra del foglietto; formato: cm. 16 x

9. Fuori dal riquadro è raffigurato il Cortile d'onore con la Fontana di Pio IV e il palazzetto di Innocenzo VIII. Completa il foglietto, in alto, la leggenda «EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA».

Le vignette raffigurano, rispettivamente in alto e in basso, la parte antica del Castello della Magliana con l'ingresso dell'Ospedale San Giovanni Battista e una veduta della struttura moderna del nosocomio, con la riproduzione, in alto a sinistra, dello stemma della Repubblica italiana. Completano i francobolli la leggenda «ROMA - OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA DELL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

La stampa è curata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 13 × 13½; colori: quadricromia; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun soggetto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A09359

DECRETO 4 dicembre 2015.

Determinazione della misura del contributo a carico delle imprese per l'accesso allo strumento di garanzia previsto dai bandi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo, di cui ai decreti del 15 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 13 comma 2 di entrambi i predetti decreti 15 ottobre 2015 che stabilisce che un importo non superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso e che, al fine di garantire tali anticipazioni, il Ministero può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'intervento e, successivamente, con il contributo da parte delle imprese che intendono avvalersi del suddetto strumento di garanzia con una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura definita con decreto del direttore degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2015, che, ai sensi del citato art. 13, comma 2 dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014, istituisce lo strumento di garanzia per l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento agevolato in favore di progetti di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e costituisce il relativo fondo;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto Gestore in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 per l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto in particolare l'art. 4 della predetta convenzione che prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la predisposizione di una metodologia finalizzata alla determinazione della misura del contributo da richiedere alle imprese per l'accesso allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la Crescita sostenibile;

Vista la nota n. 12125/15 del 4 dicembre 2015 con la quale il soggetto gestore ha trasmesso la relazione relativa alla «Metodologia per la determinazione della misura del contributo richiesto alle imprese per accedere allo strumento di garanzia a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile»;

Considerato che le analisi effettuate, illustrate nella predetta relazione, evidenziano che la quota a carico delle imprese per accedere alla garanzia del predetto fondo deve essere correlata al rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso, e che, pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese è pari al 2,1 per cento dell'importo dell'anticipazione richiesta da trattenere dall'anticipazione medesima;

Considerato, inoltre, che dalla predetta relazione svolta dal soggetto gestore emerge che la definizione di una quota a carico delle imprese compresa tra le percentuali soprariportate permette di escludere la presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata dal fondo di cui all'art. 13, comma 2 dei citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014, in quanto tale quota risulta equivalente al premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che intendono richiedere l'anticipazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 13, comma 2 dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014 relativi ai grandi progetti di ricerca e sviluppo, avvalendosi dello strumento di garanzia previsto dallo stesso art. 13, comma 2, sono tenute a contribuire al relativo fondo con una quota pari al 2,1 per cento dell'anticipazione richiesta.

2. La quota di cui al comma 1 è commisurata all'anticipazione richiesta del 30 per cento del finanziamento concesso, è trattenuta dal Ministero in occasione della prima richiesta di anticipazione, è valida, quindi, anche per l'eventuale seconda anticipazione e non viene restituita qualunque sia l'esito del progetto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2015

Il direttore generale: SAPPINO

15A09371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 dicembre 2015.

Revisione della misura del sovracanone rivierasco per detrazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/80, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 L. 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 L. 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 L. 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 L. 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 L. 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 L. 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 L. 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 L. 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 L. 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 L. 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 L. 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 € 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 € 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 € 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in € 7,00 la base di calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/80;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a € 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a € 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lett. *a)* del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2013 - ottobre 2015 è stata + 0,1 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 276 del 26 novembre 2015;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2016-2017, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,72 a € 5,73, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,60 a € 7,61 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un uguale incremento per entrambi di € 0,01;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a € 5,73, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 a € 7,61, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 2 dicembre 2015

Il direttore: REGGI

15A09389

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 novembre 2015.

Regione siciliana - Parziale riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013. (Delibera n. 93/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale determina il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 1/2009, n. 1/2011, n. 41/2012, n. 78/2012, n. 94/2013 e n. 21/2014 con le quali sono state definite le dotazioni regionali del FSC 2007-2013 e i relativi criteri e modalità di programmazione;

Viste le delibere di questo Comitato n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012, con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 77/2011, n. 94/2012, n. 95/2013, n. 6/2015 e n. 26/2015, concernenti la programmazione delle risorse FSC 2007-2013 della Regione Siciliana;

Viste le delibere di questo Comitato n. 8/2015 e n. 10/2015 relative all'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ed alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale adottate in accordo con quanto disposto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la nota n. 2271 del 12 ottobre 2015, successivamente integrata con nota n. 7223 del 5 novembre 2015, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha trasmesso la nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla richiesta della Regione Siciliana di utilizzo di risorse FSC, per la copertura finanziaria del concorso al risanamento della finanza pubblica, del cofinanziamento della programmazione comunitaria 2007-2013, per l'anno 2015, e di interventi per la continuità delle attività di difesa del patrimonio boschivo, nonché la copertura alternativa degli interventi, originariamente finanziati con il FSC, a valere su risorse della programmazione regionale complementare 2014-2020;

Vista la nota della RGS n. 78846 del 16 ottobre 2015 con cui sono state espresse le osservazioni MEF sulla citata richiesta della Regione Siciliana;

Considerato che le sopracitate note informative del DPC, identificano le risorse che si propone di utilizzare per i fini proposti dalla Regione Siciliana e gli interventi/misure a copertura dei quali tali risorse erano originariamente programmate;

Tenuto conto che la proposta del DPC indica quale copertura sostitutiva di tali interventi/misure una prima destinazione delle risorse del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 al Programma complementare della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 ottobre 2015 e che è oggetto di approvazione con altra delibera di questo Comitato in data odierna;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 4694-P, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. È approvata la riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 per un importo complessivo di 901,448 milioni di euro a favore della Regione Siciliana come di seguito specificata:

a) l'importo di 673,548 milioni di euro è destinato alla copertura finanziaria del concorso al risanamento

della finanza pubblica per il 2015; a tale finalità sono destinate le seguenti risorse:

(i) 305,6 milioni di euro derivanti dal de-finanziamento di interventi infrastrutturali, finanziati con la delibera di questo Comitato n. 62/2011, di cui:

217,7 milioni di euro afferenti all'intervento «Adeguamento SS 514 Chiaromonte e SS 194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS114)»;

87,9 milioni afferenti all'intervento «Itinerario SS 117 Nord-Sud Santo Stefano di Camastra-Gela lotto b 5 e b 5 stralcio — lavori di ammodernamento e sistemazione tronco compreso tra Km 38+700 e Km 39+100 e tra Km 39+900 e Km 42 +600, tra SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord- completamento»;

(ii) 334,619 milioni di euro derivanti dal de-finanziamento di interventi di cui all'Accordo di Programma Quadro sulla depurazione delle acque reflue finanziati con la delibera di questo Comitato n. 60/2012 (di cui 123,363 milioni di euro di risorse FSC 2000-2006);

(iii) 25 milioni di euro, derivanti dal de-finanziamento di interventi in materia di bonifiche nel SIN di Priolo Augusta, per il quale la Regione ha individuato una diversa copertura finanziaria;

(iv) 8,329 milioni di euro derivanti dalla cessione di spazi finanziari alla Puglia e alla Calabria;

b) l'importo di 140 milioni di euro è destinato al cofinanziamento, per il 2015, della programmazione comunitaria 2007-2013; a tale finalità sono destinate le seguenti risorse:

(i) 90 milioni di euro derivanti dal de-finanziamento di interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese;

(ii) 50 milioni di euro dal de —finanziamento del fondo di garanzia per le imprese che investono nell'area territoriale di Termini Imerese, di cui alla delibera di questo Comitato n. 81/2011;

c) l'importo di 87,9 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi per la continuità delle attività di difesa del patrimonio boschivo; a tale finalità sono destinate le risorse FSC 2000-2006 resesi disponibili a seguito della rendicontazione sul POR FESR del «Grande Progetto Itinerario Agrigento Caltanissetta. Adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle - secondo tratto sino al km 74+300 (svincolo con la A19)», originariamente considerato nell'Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture stradali» e nel relativo primo atto integrativo e finanziato in tale ambito.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il DPC riferirà a questo Comitato sull'attuazione della presente delibera e, in particolare, sull'insorgenza di eventuali motivi di criticità che ne possano compromettere l'efficacia.

Roma, 6 novembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3557

15A09390

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 4 dicembre 2015, n. **94947**.

Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto 1° aprile 2015.

Alle Regioni e alle altre amministrazioni pubbliche interessate

Alle imprese interessate

Alla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.a.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015 (nel seguito, “decreto”), è stato definito il quadro normativo di riferimento per l'attuazione di interventi del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le Regioni ed eventualmente altre amministrazioni pubbliche. L'obiettivo è favorire la competitività di imprese di grandi dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione, ivi inclusi quelli relativi a cluster tecnologici, che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e l'aumento dell'occupazione. Nella presente circolare sono sinteticamente illustrati gli interventi disciplinati dal decreto, anche al fine di fornire alle imprese interessate alla presentazione delle proposte progettuali la necessaria informativa.

Per consentire alle amministrazioni pubbliche coinvolte nei singoli Accordi di selezionare le proposte innovative delle imprese più coerenti con le finalità degli Accordi stessi, il decreto non definisce vincoli stringenti in merito alle caratteristiche dei progetti di ricerca e sviluppo. Vengono individuate soltanto le caratteristiche base dei progetti, che garantiscono un'attuazione uniforme di tutti gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, quali la durata massima, l'ammontare delle spese ammissibili, le tecnologie al cui sviluppo deve essere finalizzato il

progetto, che devono essere riconducibili a quelle individuate dal programma europeo "Orizzonte 2020", nonché i criteri base di valutazione, che sono i medesimi previsti dal bando di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013).

Il decreto, che in prima attuazione destina risorse del Fondo per la crescita sostenibile per 80 milioni di euro, integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi di programma, indica gli elementi essenziali che questi ultimi devono contenere:

l'individuazione delle amministrazioni pubbliche sottoscrittrici, con l'indicazione dei rispettivi impegni;

il quadro finanziario dell'Accordo, che deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10% del costo complessivo a carico della finanza pubblica;

le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo ovvero la procedura per la loro successiva individuazione;

i termini per la realizzazione dell'Accordo;

la misura e la forma delle agevolazioni come definite dal decreto (finanziamento agevolato e/o contributo diretto alla spesa);

l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo, nei limiti comunque previsti dal decreto;

l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.

Il presupposto necessario per il perfezionamento dell'Accordo è la volontà delle parti pubbliche contraenti (Ministero dello sviluppo economico e regione o regioni interessate) di istituire un apposito canale di finanziamento in favore di:

a) una pluralità di iniziative selezionate tramite apposito bando, ovvero

b) iniziative di una o più imprese individuate dal medesimo Accordo.

Per entrambe le tipologie di intervento è necessario che le iniziative da finanziare presentino carattere strategico con rilevanti impatti sul territorio interessato. Per l'intervento di cui alla lettera *a)* tale carattere è valutato con riferimento all'obiettivo cui l'intervento stesso è correlato. Con riferimento alla selezione dei soggetti potenzialmente destinatari degli interventi di cui alla lettera *b)* si forniscono le seguenti precisazioni.

La natura eminentemente negoziale dei rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori degli Accordi dà luogo a un procedimento di selezione o di vero e proprio *scouting* dei progetti da finanziare. Le relative proposte progettuali possono provenire da una molteplicità di fonti e, in particolare, dai numerosi tavoli aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e le regioni per la soluzione di problemi connessi alla crisi o alla riorganizzazione di imprese e comparti produttivi, dalle azioni intraprese dal Ministero per favorire l'attrazione di investimenti dall'estero, ovvero dalle idee progettuali che le singole imprese ritengono di proporre autonomamente ai predetti soggetti pubblici.

In tutti i casi, le imprese devono avanzare la propria candidatura tramite un sintetico documento progettuale, da inviare per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, costituito da:

a) il "Piano di impresa" (max 10 cartelle) che illustri:

il profilo aziendale (struttura organizzativa e management, settori di attività, siti produttivi in Italia, eccellenze tecnologiche);

il piano strategico industriale, contenente la descrizione del complessivo piano di ricerca e sviluppo e l'integrazione di tale piano nella più ampia strategia dell'impresa e del gruppo cui la stessa appartiene;

la descrizione degli investimenti industriali previsti, sia in esito ai progetti di ricerca e sviluppo che in altri ambiti;

b) la descrizione del o dei progetti di ricerca e sviluppo (max 10 cartelle), che deve contenere – per ciascun progetto – i seguenti elementi:

gli obiettivi, con indicazione dei profili tecnologici e dell'innovatività rispetto al mercato di riferimento in ambito internazionale;

le attività da svolgere e i tempi di realizzazione;

il costo presunto del progetto, suddiviso in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con indicazione dell'unità produttiva ove il progetto sarà realizzato;

gli impatti occupazionali del progetto, con indicazione del personale ad elevata qualificazione eventualmente da assumere;

le ricadute industriali, indicando l'unità produttiva che provvederà all' industrializzazione dei risultati del progetto.

Il decreto non prevede alcun termine predeterminato per la stipula degli Accordi e conseguentemente per la presentazione delle candidature, che sotto tale profilo risultano condizionate esclusivamente dalla disponibilità delle risorse stanziate dal Ministero ai predetti fini.

La selezione dei soggetti potenzialmente destinatari degli interventi che formeranno oggetto dell'Accordo è effettuata dai soggetti pubblici sottoscrittori sulla base di modalità negoziali, in cui le parti mantengono la propria autonoma e discrezionale valutazione circa l'esistenza dei presupposti necessari ai fini del perfezionamento dell'Accordo stesso.

Per quanto attiene alle valutazioni proprie del Ministero dello sviluppo economico, così come desumibili dalle disposizioni contenute nel decreto, queste attengono in particolare:

all'impegno finanziario richiesto, tenuto conto dell'apporto finanziario della regione interessata;

alla valenza nazionale degli interventi, valutabile sotto il profilo delle ricadute multiregionali del progetto stesso;

alle esigenze connesse all'attrazione di investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere già presenti in Italia;

al rafforzamento della presenza dei prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale;

alla rilevanza del progetto sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado d'innovatività dei risultati attesi;

al consolidamento, anche dal punto di vista occupazionale, di imprese attraversate da processi di riorganizzazione e di riqualificazione dei prodotti.

A seguito della firma dell'Accordo, le imprese destinatarie non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che rimangono condizionate alla presentazione della domanda di accesso alle medesime, con allegato il relativo progetto, e alle valutazioni istruttorie secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 e dal correlato decreto direttoriale 25 luglio 2014, valutazioni che la disciplina vigente demanda al soggetto gestore degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

I singoli Accordi possono anche prevedere ulteriori condizioni in merito all'ammissibilità dei progetti, ivi comprese quelle relative ai criteri di valutazione. Quanto alle procedure di accesso alle agevolazioni, è previsto che i singoli Accordi abbiano una propria autonomia nell'individuare i termini per la presentazione della/e domanda/e, ferme restando le procedure già collaudate per la presentazione delle domande a valere sul citato decreto ministeriale 20 giugno 2013.

Roma, 4 dicembre 2015

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
SAPPINO

15A09401

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Doc Generici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 269/2015 del 10 novembre 2015

Medicinale: RABEPRAZOLO DOC GENERICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 040681 013 «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL;

A.I.C. n. 040681 025 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Procedura decentrata EE/H/0138/001-002/R/001, con scadenza il 30 giugno 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09291

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Risperidone AHCL», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 270/2015 del 10 novembre 2015

Medicinale: RISPERIDONE AHCL.

Codice A.I.C. n. 039129.

Dosaggio/forma farmaceutica:

«0,5 mg compresse rivestite con film»;

«1 mg compresse rivestite con film»;

«2 mg compresse rivestite con film»;

«3 mg compresse rivestite con film»;

«4 mg compresse rivestite con film»;

«6 mg compresse rivestite con film».

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

Procedura decentrata NL/H/1078/001-006/R/001, con scadenza il 1° febbraio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/1078/001-006/IB/013 - C1B/2014/2597, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle

disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09292

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miotens».

Estratto determina V&A n. 2263 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale MIOTENS

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 2.0, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale Miotens, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 034424010 - "4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale da 2 ml

Titolare AIC: Dompe' Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 00791570153) con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 12/A, 20122 - Milano (MI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09317

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alginor».

Estratto determina V&A n. 2264 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ALGINOR.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Alginor, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 025494016 - "5 mg/ml soluzione iniettabile"6 fiale 1 ml

AIC n. 025494028 - "bambini 10 mg/ml gocce orali,soluzione" 1 flacone 30 ml

AIC n. 025494030 - "50 mg compresse"20 compresse

AIC n. 025494055 - "adulti 50 mg/ml gocce orali, soluzione" 1 flacone 30 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8, 20139 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09318

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pasaden».

Estratto determina V&A n. 2265 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre Variazioni, relativamente al medicinale PASADEN.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Pasaden, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 026368050 - "0,5 mg compresse rivestite" 30 compresse

AIC n. 026368062 - "1 mg compresse rivestite" 20 compresse

AIC n. 026368086 - "0,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 30 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09319

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clenil Compositum».

Estratto determina V&A n. 2266 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4). Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e variazione di tipo IB: C.I.z) altre variazioni, relativamente al medicinale CLENIL COMPOSITUM.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Clenil Compositum», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023440011 - «50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore standard;

A.I.C. n. 023440062 - «250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet;

A.I.C. n. 023440074 - «50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore jet.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. (codice fiscale n. 01697370342), con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - 43122 Parma (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibil al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09320

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ondansetron B.Braun», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 272/2015 del 18 novembre 2015

Medicinale: ONDANSETRON B.BRAUN

Confezioni:

038128 017 "2 mg/ml soluzione iniettabile o per soluzione" 5 fiale di vetro da 2 ml

038128 029 "2 mg/ml soluzione iniettabile o per soluzione" 10 fiale di vetro da 2 ml

038128 031 "2 mg/ml soluzione iniettabile o per soluzione" 5 fiale di vetro da 4 ml

038128 043 "2 mg/ml soluzione iniettabile o per soluzione" 10 fiale di vetro da 4 ml

038128 056 "2 mg/ml soluzione iniettabile o per soluzione" 20 fiale in LDPE da 4 ml

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/0805/001/R/001 con scadenza il 7 giugno 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09321

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Uniquin», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 273/2015 del 24 novembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: UNIQUIN

Confezioni: 027944 040 – 400 mg compresse rivestite con film - 5 compresse

Titolare AIC: Rottapharm S.p.A

Procedura nazionale

con scadenza il 2 gennaio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono approvate altresì le variazioni VN2/2014/308 e N1B/2015/583 relative all'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09322

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edronax».

Estratto determina V&A n. 2267 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale EDRONAX.

Numero di procedura: n. UK/F1/0202/002/WS/050, UK/h/xxxx/WS/150

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, relativamente al medicinale EDRONAX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

EDRONAX 4 mg compresse, 20 compresse - AIC 033632011;

EDRONAX 4 mg compresse, 60 compresse - AIC 033632023.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo n. 71 - CAP - 04100, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09323

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BCG Medac».

Estratto determina V&A n. 2268 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BCG MEDAC;

Numero di procedura: n. DE/H/0212/001/II/030.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale BCG MEDAC, nelle forme e confezioni:

042171013 «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171025 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171037 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171049 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

042171052 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

042171064 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

042171076 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

042171088 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

042171090 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml solvente senza catetere con adattatore LUER-LOCK;

042171102 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml solvente senza catetere con adattatore LUER-LOCK.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH, con sede legale e domicilio fiscale in Wedel, Theaterstr. n. 6 - CAP 22880, Germania (DE).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09324

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asquam».

Estratto determina V&A n. 2269 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Rinnovo dell'Autorizzazione e variazione di tipo IB, relativamente al medicinale ASQUAM.

Numeri di procedura:

n. DK/H/0686/001/R/001;

n. DK/H/0686/001/IB/009.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette apportato a seguito della procedura di Rinnovo europeo; ulteriori modifiche degli stampati, relativamente al medicinale ASQUAM, nelle forme e confezioni:

037466012 - «2% shampoo» 1 flacone HDPE da 60 ml;

037466024 - «2% shampoo» 1 flacone HDPE da 120 ml;

037466036 - «2% shampoo» 1 flacone HDPE da 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via G.G. Winckelmann n. 1 - CAP 20146, Italia, codice fiscale n. 01538130152.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09325

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leponex».

Estratto determina V&A n. 2270 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LEPONEX.

Numeri di procedura:

n. UK/H/0583/001-002/II/066;

n. UK/H/0583/001-002/II/071;

n. UK/H/0583/001-002/II/072.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale LEPONEX, nelle forme e confezioni:

028824011 - «25 mg compresse» 28 compresse;

028824023 - «100 mg compresse» 28 compresse;

028824035 - «25 mg compresse» 28 compresse in BLISTER PVC/PE/PVDC/AL;

028824047 - «100 mg compresse» 28 compresse in BLISTER PVC/PE/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni n. 1 - CAP 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09326

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Hexal».

Estratto determina V&A n. 2271 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II:

B.II.b.5.d, B.II.d.2.a, B.II.e.1.a.1, B.II.f.1.a.1, B.II.f.1.d, B.II.a.2 *b)*, B.II.b.1 *e)*, B.II.d.1.h), B.II.b.3.a), relativamente al medicinale ALFUZOSINA HEXAL;

Numero di procedura: N. SE/H/0461/002/II/040/G

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ALFUZOSINA HEXAL, nelle forme e confezioni:

037589013 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589025 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589037 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589049 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589052 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589064 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 60x1 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589076 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589088 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 180 compresse in blister pvc/pvdc/al

037589090 - "10 mg compresse a rilascio prolungato" 90 compresse in blister pvc/pvdc/al

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 01312320680

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09327

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sintrom».

Estratto determina V&A n. 2307 del 4 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Medicinale SINTROM.

Confezione:

AIC n. 011782012 - "4 mg compresse" 20 compresse quadrisecabili

AIC n. 011782024 - "1 mg compresse" 20 compresse

AIC n. 011782036 - "1 mg compresse " 100 compresse

alla società: Merus Labs Luxco II Sarl con sede legale e domicilio fiscale in 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09328

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Anseren» e «Sandomigran».

Estratto determina V&A n. 2240 del 27 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Medicinale ANSEREN.

Confezione:

AIC n. 026380016 - "45 mg capsule rigide" 10 capsule

AIC n. 026380028 - "30 mg capsule rigide" 15 capsule

AIC n. 026380030 - “15 mg capsule rigide” 30 capsule

Medicinale SANDOMIGRAN.

Confezione:

AIC n. 022437014 - “0,5 mg compresse rivestite” 20 compresse

alla società Phoenix Labs con sede legale e domicilio fiscale in Suite 12, Bunkilla Plaza, Bracetown Business Park, Clonee Co. Meath, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in Commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09329

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sinebriv», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 238/2015 del 26 ottobre 2015

Medicinale: SINEBRIV

Confezioni:

039944 018 “250 mg compresse orodispersibili” 10 compresse in blister pvc/pvdc

039944 020 “250 mg compresse orodispersibili” 12 compresse in blister pvc/pvdc

039944 032 “250 mg compresse orodispersibili” 16 compresse in blister pvc/pvdc

039944 044 “250 mg compresse orodispersibili” 20 compresse in blister pvc/pvdc

039944 057 “250 mg compresse orodispersibili” 30 compresse in blister pvc/pvdc

039944 069 “250 mg compresse orodispersibili” 50 compresse in blister pvc/pvdc

039944 071 “250 mg compresse orodispersibili” 100 compresse in blister pvc/pvdc

039944 083 “250 mg compresse orodispersibili” 10 compresse in blister aclar/pvc

039944 095 “250 mg compresse orodispersibili” 12 compresse in blister aclar/pvc

039944 107 “250 mg compresse orodispersibili” 16 compresse in blister aclar/pvc

039944 119 “250 mg compresse orodispersibili” 20 compresse in blister aclar/pvc

039944 121 “250 mg compresse orodispersibili” 30 compresse in blister aclar/pvc

039944 133 “250 mg compresse orodispersibili” 50 compresse in blister aclar/pvc

039944 145 “250 mg compresse orodispersibili” 100 compresse in blister aclar/pvc

039944 158 “500 mg compresse orodispersibili” 10 compresse in blister pvc/pvdc

039944 160 “500 mg compresse orodispersibili” 12 compresse in blister pvc/pvdc

039944 172 “500 mg compresse orodispersibili” 16 compresse in blister pvc/pvdc

039944 184 “500 mg compresse orodispersibili” 20 compresse in blister pvc/pvdc

039944 196 “500 mg compresse orodispersibili” 30 compresse in blister pvc/pvdc

039944 208 “500 mg compresse orodispersibili” 50 compresse in blister pvc/pvdc

039944 210 “500 mg compresse orodispersibili” 100 compresse in blister pvc/pvdc

039944 222 “500 mg compresse orodispersibili” 10 compresse in blister aclar/pvc

039944 234 “500 mg compresse orodispersibili” 12 compresse in blister aclar/pvc

039944 246 “500 mg compresse orodispersibili” 16 compresse in blister aclar/pvc

039944 259 “500 mg compresse orodispersibili” 20 compresse in blister aclar/pvc

039944 261 “500 mg compresse orodispersibili” 30 compresse in blister aclar/pvc

039944 273 “500 mg compresse orodispersibili” 50 compresse in blister aclar/pvc

039944 285 “500 mg compresse orodispersibili” 100 compresse in blister aclar/pvc

Titolare AIC: Actavis Group Ptc Ehf

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1541/001-002/R/001 con scadenza il 30/01/2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09330

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ibuprofene Actavis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 241/2015 del 26 ottobre 2015

Medicinale: IBUPROFENE ACTAVIS

Confezioni:

039904 014 "600 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister pvc/al

039904 026 "600 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al

039904 038 "600 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister pvc/al

039904 040 "600 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/al

039904 053 "600 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister pvc/al

039904 065 "600 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/al

039904 077 "600 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/al

039904 089 "600 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/al

039904 091 "600 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/al

039904 103 "600 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/al

039904 115 "600 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in blister pvc/al

039904 127 "600 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore pe

039904 139 "600 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore pe

039904 141 "600 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore pe

039904 154 "600 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore pe

039904 166 "600 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore pe

039904 178 "600 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore pe

Titolare AIC: Actavis Group Ptc Ehf

Procedura Decentrata MT/H/0101/003/R/001

con scadenza il 22/03/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09331

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, dei medicinali per uso umano «Captopril» e «Idroclorotiazide Hexal», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 262/2015 del 2 novembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL;

Confezioni: 036769 014 - «50 mg + 25 mg compresse» 12 compresse.

Titolare AIC: Hexal S.P.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 9 agosto 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09332

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, dei medicinali per uso umano «Captopril» e «Idroclorotiazide Sandoz», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 263/2015 del 2 novembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ;

Confezioni: 036768 012 - «50 mg + 25 mg compresse» 12 compresse;

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 9 agosto 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09333

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Simeticone EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 268/2015 del 6 novembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SIMETICONE EG;

Confezioni:

039305 014 - 80 mg compresse masticabili, 30 compresse;

039305 026 - 120 mg compresse masticabili, 24 compresse;

039305 040 - 66,6 mg/ml bambini gocce orali, emulsione, 1 flacone 30 ml.

Titolare AIC: E.G. S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 15 agosto 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09334

BANCA D'ITALIA

Procedura di verifica dei requisiti degli esponenti delle banche e delle società, capogruppo di gruppi bancari.

Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo (c.d. fit and proper assessment) è svolto dalla Banca Centrale Europea per quanto riguarda gli esponenti delle banche «significative» e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche «meno significative». Nondimeno, l'art. 93 del Regolamento quadro sull'MVU (1) fa rinvio al diritto nazionale per quanto concerne il termine entro il quale deve essere adottata e notificata la decisione della BCE relativa a banche «significative».

La prassi seguita dalla BCE nella verifica dei requisiti degli esponenti ha posto in evidenza alcune difficoltà applicative della disciplina nazionale in materia (Circ. 229 del 21 aprile 1999, Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2), che si ritiene opportuno superare. È in particolare emersa l'esigenza di allungare i tempi a disposizione della Vigilanza per l'accertamento - che ora devono includere anche il riesame da parte della BCE delle valutazioni condotte dai Joint Supervisory Teams locali - nonché di definire in modo più compiuto le diverse fasi della verifica, da condurre nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.

Come noto, l'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti delle banche sarà oggetto di revisione con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 26 del TUB, è chiamato a disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di definire nelle proprie disposizioni le modalità e i tempi della valutazione.

In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, che renderà necessario un complessivo riordino delle disposizioni della Banca d'Italia in questa materia, con il presente provvedimento si procede ad apportare alcune modifiche alla procedura per la valutazione dei requisiti degli esponenti disciplinata dalla Circolare n. 229, al fine di coordinarla con le esigenze operative sopra richiamate.

Si dispone pertanto che il sesto capoverso del Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2 della Circolare n. 229 sia sostituito dai seguenti:

«Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 del T.U.; tale procedimento si conclude entro 30 giorni.

La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza».

Per la disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e per l'individuazione della relativa unità organizzativa responsabile, si fa rinvio al provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2), e successive modifiche e integrazioni.

Si rammenta che, per gli esponenti delle banche considerate «significative» in ambito MVU (3), la verifica dei requisiti è svolta dalla BCE in conformità con le regole procedurali previste ai sensi della Parte III, Titolo 2, del Regolamento quadro sull'MVU, e con la disciplina relativa alla valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità prevista dalla Parte VI, Titolo 2, del medesimo Regolamento.

Le modifiche procedurali introdotte con il presente provvedimento si applicano alle verifiche aventi ad oggetto le delibere dei competenti organi sociali trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*.

La presente disciplina non è stata sottoposta a consultazione pubblica e ad analisi di impatto della regolamentazione in quanto le modifiche, urgenti e di portata limitata, sono circoscritte ad adeguamenti delle regole sul procedimento amministrativo della Banca d'Italia ai sensi della legge n. 241/90, alle quali il Regolamento della Banca d'Italia sull'emanazione degli atti normativi di vigilanza non è applicabile (4)

Roma, 1° dicembre 2015

Il Governatore: VISCO

15A09387

---

(1) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate.

(2) «Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

(3) Articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(4) Cfr. art. 1, comma 4, quinto alinea, del provvedimento del 24 marzo 2010 («Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»).

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, dell'attribuzione del Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «ProZinc».

Provvedimento n. 759 del 18 novembre 2015

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Germania

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa

Specialità medicinale: ProZinc

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura Europea
40 UI/ML Sospensione iniettabile gatti flacone vetro 10 ml	104969011	EU/2/13/152/001

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione UE.

15A09360

Registrazione, mediante procedura centralizzata, dell'attribuzione del Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Novem».

Provvedimento n. 758 del 18 novembre 2015

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Germania

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia spa

Specialità medicinale: NOVEM.

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura Europea
20 mg/ml bovini suini 12 flaconcini da 20 ml	103669091	EU/2/04/042/011
20 mg/ml bovini suini 12 flaconcini da 50 ml	103669103	EU/2/04/042/012
20 mg/ml bovini suini 12 flaconcini da 100 ml	103669115	EU/2/04/042/013
20 mg/ml bovini suini 6 flaconcini da 250 ml	103669027	EU/2/04/042/014

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione UE.

15A09361

Registrazione, mediante procedura centralizzata, dell'attribuzione del Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Fortekor Plus».

Provvedimento n. 757 del 18 novembre 2015

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: ELANCO EUROPE LTD - UK

Rappresentante in Italia: Eli Lilly Italia spa

Specialità medicinale: FORTEKOR PLUS

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura Europea
1 × 30 compresse 1,25 mg/2,5 mg	104968019	EU/2/15/185/001
1 × 60 compresse 1,25 mg/2,5 mg	104968021	EU/2/15/185/002
1 × 30 compresse 5 mg/10 mg	104968033	EU/2/15/185/003
1 × 60 compresse 5 mg/10 mg	104968045	EU/2/15/185/004

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione UE.

15A09362

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Libeo» 10 mg e 40 mg compresse masticabili per cani.

Estratto del provvedimento n. 770 del 18 novembre 2015

Medicinale veterinario LIBEO 10 mg e 40 mg compresse masticabili per cani

Confezioni A.I.C. n. 104585

Titolare A.I.C.: SOGEVAL 200 avenue de Mayenne Zone Industrielle des Touches 53022 Laval - Francia

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: FR/V/0252/001-002/IB/002

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita, come di seguito indicato:

LIBEO 10 mg compresse masticabili per cani: da 24 mesi a 30 mesi

LIBEO 40 mg compresse masticabili per cani: da 24 mesi a 3 anni

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

LIBEO 10 mg compresse masticabili per cani

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi

Utilizzare la compressa divisa entro 72 ore.

LIBEO 40 mg compresse masticabili per cani

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Utilizzare la compressa divisa entro 72 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A09363

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/1996 del 2 luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese DOP, con sede via Silvio Pellico n. 10, 10022 Carmagnola (TO) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Toma Piemontese» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine del formaggio «Toma Piemontese» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Toma Piemontese» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a latte intero o semigrasso a latte parzialmente decremato per affioramento o meccanicamente, prodotto con latte vaccino ed eventualmente igienizzato ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali.

Il formaggio Toma Piemontese è previsto in due tipologie:

il Toma Piemontese a latte intero e il Toma Piemontese Semigrasso prodotto con latte parzialmente decremato.

È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

A) Toma Piemontese a latte intero:

forma: cilindrica con facce piane o quasi piane;

dimensioni: diametro della faccia 15-35 cm, altezza dello scalzo che può essere leggermente convesso di 6-12 cm;

peso: da 1,8 a 9 kg;

Le dimensioni ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura;

colore della pasta: colore bianco paglierino;

struttura della pasta: morbida, con occhiatura minuta e diffusa;

confezione esterna: crosta non edibile, elastica e liscia, dal colore paglierino chiaro al bruno rossiccio a seconda della stagionatura;

sapore: dolce e gradevole di aroma delicato;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40 per cento;

B) Toma Piemontese Semigrasso:

forma: cilindrica con facce piane o quasi piane;

dimensioni: diametro della faccia 15-35 cm, altezza dello scalzo di 6-12 cm che può essere leggermente convesso;

peso: da 1,8 a 9 kg;

Le dimensioni ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura;

colore della pasta: colore bianco paglierino;

struttura della pasta: elastica o semidura (con il progredire della stagionatura) ed occhiatura minuta;

confezione esterna: crosta non edibile, poco elastica, di aspetto rustico di colore che va dal paglierino carico al bruno rossiccio a seconda della stagionatura;

sapore: intenso ed armonico di aroma fragrante che diviene più caratteristico con la stagionatura;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo, Verbano Cusio Ossola, nonché dei comuni di Monastero Bormida, Roccaverano, Mombaldone, Olmo Gentile e Serole in provincia di Asti, e di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Ponti e Denice in provincia di Alessandria.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'alimentazione base del bestiame vaccino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata.(art.3)

Il latte da impiegare per la produzione delle tipologie indicate nell'art. 2 deve provenire da una o più mungiture.

Il latte può essere lasciato riposare in caldaia sino ad un massimo di 12 ore per il formaggio a latte intero, e fino ad un massimo di 24 ore per il formaggio semigrasso, può essere eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, raggiunta una temperatura compresa tra i 32°C e i 38°C ed una acidità non inferiore a 3,10 SH/50, si immette il caglio di vitello, la cui dose è in relazione alla temperatura ed acidità della massa. Si procede a rimescolare e si lascia riposare per tutto il tempo di presa fino ad un massimo di 40 minuti.

Verificata la consistenza della cagliata così ottenuta, si procede ad una prima grossolana rottura, spesso con rivoltamento dello strato più superficiale che si è raffreddato; a questa fase segue una breve sosta che favorisce un primo massiccio spurgo del siero. Si procede poi ad un'ulteriore spinatura della massa, spesso accompagnata da un ulteriore riscaldamento che può portare alla temperatura di semicottura fino ad un massimo di 48°C. La rottura della cagliata si protrae fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di un chicco di mais o di un grano di riso, rispettivamente per la tipologia a latte intero e per la tipologia semigrasso, di consistenza elastica e ben spurgati. Si lascia poi riposare la massa per alcuni minuti.

La cagliata raccolta viene messa in fascere e/o stampi, è ammesso l'uso di tela, e dopo una prima pressatura, viene lasciata sgrondare dal siero superfluo in ambienti idonei; durante questa sosta che varia dalle 3 alle 24 ore per la tipologia a latte intero e dalle 3 alle 72 ore per la tipologia semigrasso, il formaggio subisce più rivoltamenti. In questa fase viene applicato il marchio di origine impresso a mezzo di appositi stampi su una delle facce. Si procede poi alla salatura a secco tradizionalmente a mano, con sale grosso sparso alternativamente sulle due facce per non oltre 15 giorni, oppure in salamoia fino ad un massimo di 48 ore a seconda della dimensione delle forme.

La stagionatura avviene nelle tradizionali grotte od in ambienti idonei con un'umidità dell'85% più o meno 13 punti percentuali e una temperatura positiva non superiore a 13°C, durante questa fase i formaggi sono rivoltati più volte, talora lavando le forme con una soluzione di acqua e caramello o acqua e sale. La durata minima di questo periodo è di 60 giorni per le forme di peso superiore a 6 kg. e di 15 giorni per le forme di peso inferiore.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Come molti formaggi tipici del nord Italia, il Toma Piemontese nasce nelle zone montuose per svilupparsi successivamente nella pianura contigua.

Lo stesso nome Piemonte significa ai piedi del monte e sintetizza la principale caratteristica territoriale di questa regione.

Infatti il territorio è costituito per il 43% da aree classificate come montane, dal 30% da aree di alta collina e collina e dal residuo 27% di pianura (oltre 75% dell'area di produzione e stagionatura si trova sopra i 500 m s.l.m.).

Chiuso tra i monti coperti da ghiacciai e nevai, il Piemonte è tra le regioni più ricche d'Italia di corsi d'acqua.

Le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee ed uniformi e ciò può essere attribuito all'azione protettiva esercitata dall'arco alpino che cinge da nord sino a sud-ovest l'intera regione.

La piovosità media annua più ricorrente è comunque tra gli 800 e i 1500 mm/annui.

Il clima è di tipo continentale, agli inverni freddi si alternano, nella norma, estati mai troppo afose come invece accade nelle aree più a est della pianura padana grazie ai benefici influssi dell'arco alpino incombente sulla pianura.

Le ridotte condizioni di stress termico ed idrico vanno a beneficio delle colture, delle cotiche erbose e sono anche un vantaggio per il benessere animale oltre che naturalmente per la qualità del latte che caratterizza la produzione di Toma Piemontese Dop.

Il formaggio Toma Piemontese Dop a latte intero, presenta una crosta liscia ed elastica, non edibile, di colore dal paglierino chiaro al bruno rossiccio, a seconda della durata e delle condizioni di stagionatura.

La pasta ha un colore bianco paglierino, con occhiatura minuta e diffusa.

L'intensità dell'odore è media con nuances di burro fresco, erba verde aromatica.

L'aroma è intenso con sentori di burro fresco, di frutti di bosco e di miele, con una leggera pronuncia di tartufo.

Il sapore è dolce, gradevole, percepibile sia l'acido sia il salato, poco avvertibile l'amaro.

La struttura è morbida, non dura (nelle condizioni medie di stagionatura).

Si presta a lavorazioni in cucina con polenta, fonduta o fuso sulla carne.

Il formaggio Toma Piemontese semigrasso, prodotto con latte parzialmente scremato, nasce dalla necessità dei margari di recuperare una parte della panna per fare il burro (nella tradizione si ricordano soste per l'affioramento in epoche anteriori alle centrifughe, di 24/36/48 fino a 72 *ore)*.

Il formaggio presenta crosta non edibile, poco elastica, di aspetto rustico; il colore varia dal paglierino al bruno rossiccio (a seconda della durata e delle condizioni di stagionatura).

La pasta da elastica a semidura è di colore bianco o paglierino con occhiatura minuta.

Sapore intenso, aroma tipico che aumenta notevolmente con la stagionatura.

Fonde facilmente, adatto per arricchire primi e pietanze

Il formaggio Toma Piemontese sin dall'epoca medievale è strettamente legato all'aereale alpino piemontese e alle pianure contigue ai rilievi.

L'origine del prodotto è chiaramente della montagna trasferitosi poi anche nella zona di pianura attigua.

Numerose testimonianze storiche indicano la presenza di tale formaggio e la relativa tradizione produttiva sin dal XV secolo.

Il Toma Piemontese nato come formaggio tipicamente di aeree montane e di valle si è diffuso con il tempo nelle contigue zone di pianura grazie al fenomeno della transumanza.

Ovunque, al di la dei localismi e delle più o meno nobili «enclaves» produttive, è da tempo immemorabile diffusa la coscienza che esiste un filo conduttore che accomuna le produzioni in una unica denominazione: il Toma Piemontese.

Questo formaggio caratterizzato da una «ricetta» condivisa, da una filiera produttiva che assicura che le proprietà chimico-fisiche e microbiologiche sono tali da salvaguardare le specifiche caratteristiche e le qualità del Toma Piemontese.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE 510/06 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l., piazza Carlo Alberto Grosso n 82, Moretta (CN) 12033.

Telefono: +390172911323; Fax: +390172911320; E-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura

Il marchio di conformità è dato dall'apposizione, nella fase che prelude la commercializzazione, del contrassegno cartaceo (di diametro da cm. 14 a cm. 27) e dalla marchiatura (di origine) precedentemente impressa, in fase di formatura, al centro di una faccia di ogni forma mediante l'impiego di appositi stampi imprimenti, riportanti il logo della DOP, e la «S» per il prodotto semigrasso.

Nel contrassegno cartaceo risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi della normativa con cui è riconosciuta la denominazione stessa a garanzia delle rispondenze alle specifiche prescrizioni.

Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso al consumo con la Denominazione di Origine Protetta «Toma Piemontese».

Per l'applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l'utilizzo di colla alimentare.

Il contrassegno in carta riporta al centro il logo della Toma Piemontese DOP e nella corona circolare esterna di colore verde la scritta Toma Piemontese Dop. Nel caso del Toma Piemontese Semigrasso deve comparire anche la parola Semigrasso. Il medesimo logo deve essere riprodotto sul prodotto porzionato.

Il logo del formaggio DOP Toma Piemontese, è costituito da una vacca stilizzata di colore blu sulla quale compare la scritta Toma Piemontese in bianco e cerchiato da una fascia circolare riportante i colori della bandiera italiana.

Pantone 280 U

Pantone 485 U

Pantone 347 U

Pantone 280 U

Pantone 485 U

Pantone 347 U

NERO

Il marchio di origine è costituito da uno stampo in plastica su cui è riportato la testa di una vacca che «comprende» una T stilizzata; nel corpo centrale viene indicato il codice alfanumerico distintivo del produttore, indicato con una lettera maiuscola e un numero di due cifre. Nel caso del Toma Piemontese «semigrasso» sopra il logo e in posizione centrale deve comparire nell'apposita finestrella una S maiuscola.

Il formaggio può essere venduto sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato. Le operazioni di porzionamento e preconfezionatura possono essere effettuate anche al di fuori dell'area geografica di produzione e stagionatura.

15A09388

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-294) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.